Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 129 del 4 giugno 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 91

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 1° febbraio 1996.

Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi.

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 1° febbraio 1996.

Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, con il quale l'intero territorio comunale di Favignana è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto n. 6095 del 25 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993, con il quale, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, parte del territorio comunale di Favignana è stato sottoposto, nelle more dell'approvazione del piano territoriale paesistico, al vincolo di temporanea immodificabilità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del R.D. n. 1357/40;

Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio delle Isole Egadi redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge regionale n. 149/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota prot. n. 2422 del 7 novembre 1988 e decreto n. 6335 del 2 luglio 1993;

Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale l'anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano territoriale paesistico;

Accertato, giusta certificazione del comune di Favignana prot. n. 18363 del 13 dicembre 1994, che il predetto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Favignana e depositato nella segreteria del comune stesso dal 31 agosto 1994 al 30 novembre 1994, così come prescritto dall art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di uso del territorio;

Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, ritualmente formulate avverso il suddetto piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi con nota della Soprintendenza di Trapani n. 5157 del 7 giugno 1995 ed, in particolare:

1) opposizione proposta da Antonino Poma, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Favignana, località Timponello, e del complesso denominato Orsa Maggiore con caratteristiche di insediamento turistico di tipo residenziale ed agricolo, ivi ricadente, con atto pervenuto il 21 febbraio 1995, ha ritenuto incompatibile quanto previsto dal piano territoriale paesistico, ambito 34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello stesso ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali colà consentite non vengono individuale e non vengono fatte coincidere con l'eliminazione dei rifiuti dal sito e con il recupero di questo a sede di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente ritiene inoltre che nell'area sarebbero efficaci, stante l'azione dei venti, le schermature arboree di cui al suddetto ambito 34, e rileva, infine, che le previsioni dell'ambito 18 del piano, meglio si riferiscono all'ambito 34, dove il complesso Orsa Maggiore avrebbe recuperato i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli chiede che vengano unificate le previsioni degli ambiti 33, 34 e 35 in ordine alle attività compatibili, escludendo da queste le infrastrutture ambientalmente incompatibili, quali discariche di qualsiasi genere e specialità; propone che venga vincolata ad ecomuseo la zona della cava esausta – coincidente con il summenzionato complesso – piuttosto che l'area della cava in funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18;

2) opposizione proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, contrada Miraglia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito di interesse naturalistico e paesistico avente alta sensibilità sotto il profilo paesistico, azzerino la potenzialità edificatoria del lotto. Ciò mentre il terreno sarebbe un comunissimo campo chiuso, privo di caratteri di pregio, i quali non sarebbero comunque tutelabili con l'eccessiva restrittività delle norme contenute nel piano, che non tengono conto dell'abbandono dell'attività agricola da parte degli isolani: sarebbe al contrario la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente. In tal senso l'opponente invoca la stessa relazione di supporto al piano – pagg. 27 e 28 – e, ritenendo che dalla relazione stessa non emergano particolari situazioni di rarità biologiche o angoli panoramici di particolare pregio, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico laddove questo obbligherebbe a

mantenere il suddescritto terreno a macchia aperta e garighe;

3) opposizione proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella qualità di proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno a Favignana, contrada Piana, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui inseriscono quei terreni nell'ambito del paesaggio agrario di valore storico-ambientale, neghino l'attuale vocazione del territorio. Secondo le opponenti, le attività che il piano individua come compatibili con le finalità di tutela (agropastorali, scientifico-culturali, escursionismo, didattico-ricreative, agriturismo), risulterebbero improbabili, soprattutto perché l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente nuove edificazioni ma soltanto lo sfruttamento delle volumetrie disponibili. Sotto tale profilo, il piano introdurrebbe un vincolo che dovrebbe essere prerogativa del P.R.G. e che risulterebbe immotivato, perché i terreni in questione sarebbero dei comunissimi campi chiusi, uguali a tanti altri. Rilevato che le impugnate previsioni del piano non tengono conto dell'avvenuto abbandono dell'attività agricola, con la conseguenza che senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro sarebbe impossibile ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse anche perché il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni di loro proprietà, che ricadrebbero, invece, in un ambito già moderatamente urbanizzato, mentre, nell'ambito 26, che presenta una minore antropizzazione, consentirebbe incongruenti interventi edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico.

4) opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada cala Rossa, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 14, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito del paesaggio della cava avente alta sensibilità sotto il profilo paesistico, neghino la trasformabilità urbanistico-edilizia del terreno, in contraddizione non soltanto con la tipologia edilizia dell'area, ma con il parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione predisposto dalla società opponente, ricadente sul medesimo terreno. Sotto tale profilo, le previsioni del piano risulterebbero immotivate e non supportate dallo stato dei luoghi: il terreno in questione avrebbe caratteri molto comuni nell'isola e non rivestirebbe alcun pregio scientifico, ecologico, estetico, dei quali, tra l'altro, la relazione del piano non fa cenno, mentre le norme di attuazione, inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela. Per queste motivazioni, la società opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;

5) opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada di collegamento Cimitero - Porto e la strada comunale Frascia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 32, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito del paesaggio urbano degradato, dove sono indicate come attività compatibili con le finalità di tutela solo le attività di attrezzature e didattico-ricreative, escludendo gli interventi di tipo edilizio, siano prive di motivazioni e contraddette sia dallo stato dei luoghi, ove di recente è stato realizzato un complesso residenziale, sia dal parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani al progetto, predisposto dalla società opponente, di realizzazione di 8 mini alloggi. Per queste motivazioni, la società opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;

6) opposizione proposta da Giuseppe Novara e Liliana Maida, che, nella qualità di proprietari di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Stornello, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela orientata come ambito di interesse naturalistico e paesistico, azzerino la potenzialità edificatoria del lotto mercé l'indicazione, tra le attività consentite, di improbabili attività culturali-scientifiche e didattico-ricreative. Per gli opponenti, dette previsioni di piano sono del tutto carenti di motivazioni, e non danno conto dell'iter logico seguito dall'amministrazione per imporre dei vincoli tanto rigidi in una zona dove la stessa soprintendenza ha di recente autorizzato interventi edificatori. In realtà, per gli opponenti, il terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare, quelli del limitrofo ambito 26, assoggettato ad una minore tutela. Le impugnate previsioni non terrebbero conto dell'avvenuto abbandono dell'attività agricola da parte degli isolani e del fatto che senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro non sarebbe possibile alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal senso gli opponenti, rilevato che dalla relazione del piano non emergono, nel terreno in questione, situazioni di rarità biologiche o angoli panoramici di particolare pregio tali da giustificare i divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico;

7) opposizione proposta da Gustavo Ponzè, che, nella qualità di proprietario di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Bosco, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 2 – carta delle emergenze archeologiche – nella parte in cui inserisce quel terreno in un'area tutelata d'interesse archeologico presunto, siano errate ed illegittime. Ciò perché basate su motivazioni oltremodo datate (una pubblicazione del 1870), senza alcuna indagine recente che giustifichi l'introduzione di limitazioni incongrue rispetto all'esercizio dell'attività agricola, nel tempo consolidato su quell'area. In tal senso l'opponente chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;

8) opposizione proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia & C. s.n.c., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b – carta della conservazione e della trasformazione del territorio – nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21,

assoggettandolo alla normativa di attuazione che per le cave urbane da considerare giardino storico non consente nessuna trasformazione della vegetazione arborea né nuove edificazioni. Per la società opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del centro storico di Favignana è eccessiva ed è stata assunta in maniera del tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le cave sono un giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un immobile residenziale; il migliore sistema di tutela delle cave giardino sarebbe invece, per l'opponente, quello di consentirvi l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n. 82 del 29 giugno 1983 e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione in area occupata da cave, come nella limitrofa via Esperanto. La contraddittorietà con questi pareri tecnici impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano;

9) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di titolare di una industria estrattiva di calcarenite a Favignana, contrada Crocitta - Torretta, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errate nel merito, nonché illegittime, le previsioni del piano territoriale paesistico, laddove nell'ambito 18 – queste ritengono incompatibile l'attività estrattiva e ne prevedono la documentazione con la realizzazione di un museo all'aperto; nonché le previsioni dell'ambito 16, che impediscono l'esercizio dell'attività estrattiva in un'area di cava limitrofa, in quanto ritenuta zona archeologica. L'opponente rileva in primo luogo che il divieto generalizzato dell'apertura e dell'esercizio di nuove cave, contenuto nell'ambito 18, è ingiustificato e contrasta con l'importanza del materiale estratto per il patrimonio edilizio e storico-monumentale di gran parte della Sicilia; la previsione in questione inoltre disattende l'importanza occupazionale dell'attività e, nella parte in cui prevede la musealizzazione del sito, a testimonianza dell'esercizio dell'attività di cava, è eccessivamente generica, anche perché non indica tempi e modi di gestione del museo, che ricadrebbe anche su porzioni territoriali ove insistono civili abitazioni. In secondo luogo, l'interesse archeologico dell'area ricadente nell'ambito 16 non sarebbe suffragato dai ritrovamenti, aventi modesta rilevanza. L'imprenditore opponente rileva che su quest'ultima area la soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole alla ripresa dell'attività, giusta nota del 15 aprile 1991 e, anche per questo motivo, chiede che le previsioni del piano vengano modificate nel senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate;

10) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Bue Marino, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errata nel merito, oltre che illegittima, la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 13, laddove individua il suddetto terreno tra le aree di particolare interesse naturalistico-storico testimoniale. Secondo l'opponente, l'area di cui trattasi, che non è mai stata interessata da alcuna escavazione, non possederebbe alcun elemento che giustifichi l'inserimento nel cennato ambito territoriale. Le previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di fatto comporterebbero l'espropriazione di un terreno edificabile, per il quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, in data 4 febbraio 1991, aveva approvato apposito piano di lottizzazione convenzionata. Dette motivazioni supportano la richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano;

11) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna nonché illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 34, laddove individua il suddetto terreno tra le aree destinate a recupero ambientale e paesistico. La zona, infatti, secondo l'opponente è perfettamente normale, non presenta caratteri di particolare degrado, né il piano dà alcuna indicazione in ordine ad una scelta che appare, quindi, priva di motivazioni e contraddetta dal parere favorevole espresso in data 4 febbraio 1991 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano;

12) opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito in Favignana, contrada Mulino a Vento, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna e illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, tavola 2, laddove individua la necessità di creare un'area tutelata d'interesse archeologico presunto estesa circa 10 ettari in località Mulino a Vento, comprendendo anche il terreno di proprietà dell'opponente. Questi, avendo anche partecipato alle campagne di scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di modesta entità, giustifichino l'imposizione di un vincolo su un'area di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede la rettifica delle previsioni di piano;

13) opposizione proposta da Francesco Cernigliaro, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono in contrasto con la realtà locale, classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste colà una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12, i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente;

14) opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali, nella qualità di proprietari dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della Grotta Grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non è in realtà compresa nell'area della Grotta;

15) opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l. e da Pietro Portale, in nome proprio e nella qualità di procuratore di Carmela, Anna Maria e Salvatore Portale, i quali, come proprietari dell'immobile sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso che su detta area essi hanno presentato un progetto per la realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo, che detto progetto è stato assentito dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il 10 febbraio 1993, è stata stipulata con il comune di Favignana la convenzione relativa al piano di

lottizzazione compreso in quel progetto, fanno presente che l'inclusione del loro terreno nel vincolo di immodificabilità temporanea dell'isola è illegittima, perché non ha tenuto conto dell'autorizzazione già rilasciata dalla Soprintendenza procedente al detto progetto. Chiedono che venga inserita una norma transitoria delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche o private già autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del piano territoriale paesistico, purché non contrastino con le prescrizioni del piano;

16) opposizione presentata da Giuseppe Campo + n. 69 altri firmatari, proprietari terrieri e abitanti di Levanzo, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni delle norme di attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, perché non contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ma ne comportano la mummificazione, vagheggiando uno sviluppo economico legato esclusivamente all'attività agricola e silvo-pastorale, determinando l'abbandono totale del territorio, in quanto si pongono contro le necessità della comunità locale. Essi postulano allora una più approfondita e attenta analisi delle caratteristiche del territorio, che consenta di chiarire i criteri di perimetrazione dei diversi ambiti, stante che aree che presentano connotati sostanzialmente omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti a disciplina tutt'affatto differenziata, e, in ultima analisi, di individuare le aree che sicuramente si prestano ad ospitare interventi edilizi di tipo non intensivo. Per detti motivi essi chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste e che vengano consentiti interventi di microedificazione abitativa, turistica e agricola al fine di garantire uno sviluppo economico possibile e reale dell'isola di Levanzo;

17) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale Levanzo, che con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la pianificazione territoriale paesistica, rileva che l'individuazione delle aree di particolare interesse ambientale ... deve essere circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati a seguito di una specifica indagine, mentre, in sede di redazione del piano territoriale paesistico, a Levanzo nessuno ha avuto il piacere di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza. L'iter procedimentale sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe stata soddisfatta l'esigenza, sancita da quella legge, di una partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei privati proprietari delle aree ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A supporto della rilevanza di detta mancata partecipazione sulla legittimità del procedimento, si riportano decisioni giurisprudenziali relative alla legge n. 1089/39, ma, per l'opponente, estensibili anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento, l'associazione rileva che le previsioni del piano territoriale paesistico sono globalmente da bloccare e rivedere, perché penalizzanti per le persone e l'ambiente;

18) opposizione presentata dall'A.C.LE. - Associazione culturale Levanzo, che, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando quanto già rilevato nell'opposizione sub. 17), sostiene che le previsioni del piano territoriale paesistico comportano l'abbandono delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne hanno invece salvaguardato l'immagine, perché le norme di attuazione imporrebbero restrizioni che ci impediranno di respirare. La validità di detta normativa è revocata in dubbio dall'opponente, sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi da parte di chi ha imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, l'associazione sopra indicata fà presente che le previsioni del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini delle Egadi: essi vivono, infatti, di turismo e del relativo indotto, mentre il piano non consentirà la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed impedirà di prestare i soccorsi. In tal senso, viene considerata eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9 b/4, lett. h) delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma non nelle altre isole, una piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso, senza, tuttavia, consentire la costruzione di una strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano territoriale paesistico, definito falso e incostituzionale, iniquo e aberrante vengono allora complessivamente censurate perché disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente, generano incertezza giuridica, vanificano e frustano (sic) ogni intervento programmatico pubblico e privato;

19) opposizione proposta da Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente, che, nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico si pongono in contrasto con la realtà locale classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 23 luglio 1992 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto diritto acquisito, l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente;

20) opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto Bevilacqua, che, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 98, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della Grotta grande o Cascavaddu, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non è in realtà compresa nell'area della Grotta;

21) opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana, giusta deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta il 28 febbraio 1995. Con detto atto il consiglio comunale di Favignana chiede la rielaborazione del piano in quanto lo stesso non è coordinato con il P.R.G. in itinere. In particolare, si eccepisce che il piano territoriale paesistico assume una penetrante e perspicua valenza urbanistica, che riduce il P.R.G. in fieri ad una mera esercitazione scientifico-urbanistica, circostanza che risulta tanto più inaccettabile, laddove si pensi che nel piano territoriale paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al contrario elemento essenziale del P.R.G.: ciò non ha impedito al piano territoriale paesistico di indirizzare l'attività economica della popolazione verso settori produttivi inesistenti o antieconomici, con

la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio ed il suo degrado: l'arcipelago è, infatti, proiettato verso il turismo, la pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro alcuna analisi economica a sostegno), verso l'attività agro-turistica. La divergenza tra piano territoriale paesistico e P.R.G. riguarda anche le previsioni che concernono le opere pubbliche e private: a tal proposito, l'amministrazione opponente richiama il carcere, elemento trainante per l'economia dell'isola di Favignana, che il piano territoriale paesistico ha localizzato in contrada Arena, pur con la previsione di vincoli di natura archeologica che, se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto venir meno la disponibilità dell'area; i redattori del P.R.G. hanno, invece, ritenuto corretta l'ubicazione del carcere in contrada Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale paesistico renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, alcune delle quali in avanzato stato di iter burocratico.

Le previsioni del piano paesistico hanno, per l'opponente, una innegabile valenza urbanistica, contraddicono le indicazioni del C.R.U., ove è comunque presente il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli di immodificabilità in aree antropizzate, mentre consentono l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche in una zona (ambito 26) invece, del tutto incontaminata, anche per le sue stesse caratteristiche ambientali, con ciò contraddicendo le vocazioni insediative spontanee.

I vincoli archeologici imposti con il piano sono, evidentemente, privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con l'analisi geomorfologica delle stesse aree.

Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli caducati per effetto della sentenza del T.A.R. che ha rilevato nel decreto assessoriale del 1991, che li aveva imposti un macroscopico difetto di motivazione.

Sono inoltre prive di ogni riferimento alla normativa vigente e alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, le estese fasce di rispetto e di inedificabilità che il piano introdurrebbe senza alcun serio supporto ambientale e con la conseguenza di penalizzare terreni aventi le stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti agli stessi divieti.

Vengono infine censurate, perché giudicate vessatorie, alcune disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art. 31, che prescrive che venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia comunale l'eliminazione delle piante di medio e alto fusto; l'art. 48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani; l'art. 56, che vieta l'illuminazione esterna con lampade a neon o, comunque, in maniera che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto, l'art. 70, laddove prevede che le opere in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 possono essere completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato.

L'amministrazione opponente censura la mancata valutazione di ogni esigenza locale, anche perché, in dispregio al principio statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962, non è stato consultato né il comune, né il suo ufficio tecnico: auspica la rielaborazione del piano, mediante un'attenta e ponderata indagine effettiva sul territorio;

22) opposizione presentata da Adriana Gandolfo + 161 altri firmatari, proprietari di immobili siti nelle Isole Egadi, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, premettono che ogni atto di governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso come apparato, e quindi come insieme di tutti gli elementi che coesistono in un certo spazio; il piano non può, quindi, prendere in esame soltanto i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente riferirsi alla normativa attualmente vigente sul territorio (e, quindi, alle connesse aspettative) e alla struttura delle proprietà. Sotto tale profilo, per gli opponenti, il piano territoriale paesistico è carente, in quanto non ha raccolto il consenso di chi con questo strumento in fin dei conti dovrà convivere e non è supportato da un indispensabile studio socio-economico della realtà isolana. Gli opponenti dissentono anche dalle scelte tecniche del piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare le proprietà di centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni all'uso del territorio, senza alcuna motivazione al riguardo; che appongono norme di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur definendo lo stesso molto comune e caratterizzato da superfici incolte che si propone di salvaguardare il patrimonio archeologico delle isole mediante vincoli spropositati, privi di fondamento e corredati da censurabili motivazioni tecnico-scientifiche; che ha una valenza urbanistica (indirizzando lo sviluppo verso determinati settori produttivi, imponendo distacchi dalle strade), senza averne né i presupposti, né gli strumenti.

I firmatari dell'opposizione esprimono perplessità in ordine alla scelta di incentivare l'edificazione nella contrada Bosco (ambito 26), che è priva di infrastrutture, e ritengono che, al contrario, doveva essere privilegiato lo sviluppo della parte orientale dell'isola, già completamente infrastrutturata. Essi non condividono l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che è stato ormai abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attività agrituristica, per la quale mancano le strutture. Agli opponenti preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a burocratizzare anche aspetti marginali della vita di ognuno ... con la conseguente paralisi di ogni tipo di iniziativa e esprimono l'opinione che le previsioni di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole. Per dette motivazioni, essi chiedono la rielaborazione del piano territoriale paesistico;

23) opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a campeggio, sito a Favignana, località Costicella, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le previsioni del piano territoriale paesistico, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 – ambito agricolo in parte compromesso da insediamento – con conseguente rispetto del litorale sino a mt. 300 dalla linea di battigia. Ciò in quanto il piano territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della legge regionale n. 14/82, che, invece, consente di realizzare all'interno dei campeggi, entro una certa volumetria, manufatti allestiti per il pernottamento. Tanto giustifica la richiesta di ripristinare nell'ambito 25 i requisiti urbanistici dettati dalla legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente;

24) opposizione presentata dalla FA.CO. - Favignana Costruzioni s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, zona Grotta Perciata,

con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in quel lotto di terreno, l'esclusivo esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un vincolo di inedificabilità. La illegittimità del vincolo deriva, per la società opponente, dall'illogicità manifesta e dalla carenza di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6, lett. d), e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla base dell'esame delle sue caratteristiche geomorfologiche e biologiche, come ambito di trasformazione, inopinatamente, e senza alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione, il successivo art. 10, punto a.1, consente la sola attività agro-silvo-pastorale. Per l'opponente, si tratta di una previsione evidentemente illogica e immotivata e, pertanto, in contrasto con la legge n. 241/90 e con il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di giusta motivazione. Le censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge n. 431/85, in quanto appaiono preordinate ad una aprioristica, generalizzata e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela del paesaggio verso criteri gestionali e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto della opponente, che ne chiede, quindi, la modifica;

25) opposizione proposta da Margherita campo, che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della tutela integrale, dove non è consentito nessun tipo di trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate, nonché illegittime. Ciò perché il terreno non avrebbe caratteri di pregio tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano territoriale paesistico contenga motivazioni a supporto dell'inserimento del terreno medesimo nell'area di conservazione. Per dette motivazioni, l'opponente, ritenendo che l'ambiente in questione abbia il carattere, invero assai comune, della macchia e gariche, e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva orientata oggi caducata dalla nota sentenza del T.A.R. di Palermo, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico;

26) opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 19, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale, per i quali è esclusa ogni trasformazione urbanistica ed edilizia. Ciò perché l'inserimento del terreno in questione in detto ambito appare privo di motivazioni, non apparendo in tal senso sufficiente che la zona sia classificata come zona a livello di sensibilità "MA": valutazione questa che, per l'opponente, appare meramente soggettiva non essendo fondata su riscontri obiettivi. L'opponente, fatto presente che nell'area esistono altri insediamenti regolarmente autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani aveva già autorizzato la costruzione di due immobili sul terreno in argomento, giusto parere del 29 febbraio 1992, e che l'area in esame era stata inserita nella zona B della riserva naturale decaduta per la nota decisione del T.A.R., chiede la modifica del piano in esame;

27) opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed errate nel merito le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b - carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione di cui all'art. 10, lett. b.1, che non consente né costruzioni, né parcheggi, né scivoli all'interno delle cave urbane. Per la società opponente, il modo con cui il piano territoriale paesistico ha trattato il tema delle cave nel centro urbano appare in contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza che sussistano motivazioni per un indirizzo che si pone come una inversione di tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del 29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'insediamento di complessi edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via Esperanto. Ciò deve ritenersi dovuto, per la società opponente, ad una imprecisa conoscenza dei luoghi, perché la tutela dei giardini nelle cave sarebbe assicurata solo dove insistono abitazioni. Quanto sopra impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano;

28) opposizione presentata dal Ministero di grazia e giustizia, che, con atto pervenuto il 10 dicembre 1994, premesso che per la realizzazione a Favignana di un nuovo complesso penitenziario era stata scelta un'area ricadente in contrada Mustazzello, all'uopo destinata dal consiglio comunale di Favignana con delibera del 2 agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti su detta area, era stata concordata una nuova allocazione della struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona è sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime per la costruzione della nuova casa di reclusione;

Viste le opposizioni ed osservazioni avverso il suddetto piano presentate oltre i termini di legge, qui trasmesse con la nota della Soprintendenza di Trapani n. 6157 del 7 giugno 1995, ed, in particolare:

1) opposizione presentata dalla Agricola Levanzana s.r.l., che, quale proprietaria di aree e manufatti nell'isola di Levanzo, con atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della legge n. 431/85, in quanto detto piano, più che la valorizzazione del territorio, comporta una mummificazione dello stesso territorio, vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attività agricola e silvo-pastorale, che è contrario alle tendenze del mercato. Piuttosto che tali utopistiche indicazioni, la società auspica una più attenta analisi del

territorio, che possa individuare le aree che si prestano ad ospitare interventi edilizi non intensivi e che possa rendere giustizia dei criteri del tutto incomprensibili, con i quali è stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, la quale determina l'assoggettamento a una diversa disciplina di aree sostanzialmente omogenee. Per questi motivi, la società opponente chiede la revisione degli ambiti e delle norme, per consentire interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale;

Ritenuto opportuno pronunziarsi in ordine a tutti i suesposti reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi, e acquisito in merito il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 29 settembre 1995, e le controdeduzioni della competente soprintendenza; trasmesse con nota prot. n. 7472 del 20 luglio 1993;

Ritenuto sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere rigettare le seguenti opposizioni e reclami in quanto:

— con riferimento all'opposizione descritta sub. 1), proposta da Antonio Poma, e alla richiesta, ivi contenuta, di vincolare ad eco-museo l'area della cava abbandonata, si rileva la non corrispondenza della richiesta medesima a un interesse generale e, più specificatamente, all'interesse pubblico cui presiede questa amministrazione. L'area anzidetta risulta, infatti, già impegnata da un complesso turistico, che si appartiene all'opponente, e la destinazione proposta non inciderebbe in alcun modo sulle condizioni di conservazione del luogo;

— con riferimento alle opposizioni proposte da Anna Maria Ponzo, Cielomar s.r.l., Giuseppe Novara e Liliana Maida, Diego Gandolfo, Margherita Campo, ing. Antonino Campo s.n.c., rispettivamente descritte sub. 2), 4), 6), 10), 25) e 26), e al rilievo, ad esse comune, secondo il quale i caratteri paesaggistici del territorio sarebbero privi di interesse e non giustificherebbero, comunque, le previsioni restrittive adottate dal piano, si osserva che le esigenze di tutela recepite dal piano territoriale paesistico non corrispondono soltanto alle componenti botaniche delle varie aree, ma, soprattutto, all'interesse pubblico, dettato dalle caratteristiche del sito, alla conservazione di tali ambiti territoriali o perché facenti parte della costa, ovvero perché parti di emergenze paesaggistiche e geologiche. In tutti questi casi, non rileva, ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi, la rarità o meno dei caratteri naturali delle aree considerate dal piano territoriale paesistico.

Il concetto di paesaggio, nella concezione fatta propria dalla legge n. 431/85 e postulata dalla pianificazione ivi prescritta, non corrisponde, infatti, alla valenza estetica di un determinato sito e, quindi, alla sua maggiore o minore attrattiva o singolarità, ma piuttosto alla forma ed all'immagine dell'ambiente globalmente considerato, e come tale suscettibile di essere protetto ogni volta che possano intervenire incontrollate modificazioni della realtà naturale. Le previsioni del piano, censurate agli opponenti, sono, quindi, corrispondenti allo stato dei luoghi e si palesano legittime, intervenendo a salvaguardia di beni di interesse paesaggistico rilevante in sé, come infungibili risorse paesaggistiche, scenografiche e ambientali, o per le loro caratteristiche naturalistiche e storico testimoniali, la cui configurazione verrebbe irreparabilmente sconvolta da trasformazioni edilizie anche minime.

La singolarità e l'importanza dei beni protetti è del resto facilmente ricavabile dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia;

— con riferimento all'opposizione descritta sub. 3), proposta da Leonardo e Stella Casubolo e al rilievo, ivi contenuto, secondo il quale il piano territoriale paesistico non corrisponde alle attuali tendenze di sfruttamento edilizio del territorio, si rileva che il piano paesistico, se pure deve muovere le mosse dall'analisi dei luoghi (sotto tale profilo, l'area su cui verte l'opposizione risulta utilizzata per colture erbacee e mosaici di coltura), non deve risolversi nella mera certificazione dell'attuale condizione dell'ambiente, ma ben può e deve indicare - sulla base dello stato del paesaggio e delle sue potenzialità - i criteri tecnico-scientifici dello sviluppo territoriale;

— con riferimento al rilievo, comune alle opposizioni sopra descritte sub. 4), 5 (Media s.r.l.), 10, 11 (Diego Gandolfo), 13 (Francesco Cernigliaro) 15 (Egadi Tourist s.r.l.), 19 (Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente) e 26, secondo il quale le previsioni del piano territoriale paesistico sarebbero in contrasto con precedenti autorizzazioni di volta in volta rilasciate precedentemente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, si osserva che questa circostanza non si risolve in un vizio logico-procedurale del piano territoriale paesistico e non incide sulla validità delle sue analisi, stante anche la intervenuta immodificabilità del territorio, giusto decreto n. 6095 del 25 maggio 1993 e la sua attuale conservazione.

Detta circostanza e la successiva acquisizione delle risultanze del piano giustificano, piuttosto, una rimeditazione, da parte della competente autorità, dei provvedimenti autorizzativi efficaci ma ancora non eseguiti;

— quanto al rilievo, contenuto nelle opposizioni descritte sub. 7) (Gustavo Ponzè), 12 (Diego Gandolfo), 14 (Giuseppa e Giuseppe Li Volsi) e 20 (Adele Docci), secondo il quale le limitazioni imposte dal piano non corrispondono a motivazioni archeologicamente fondate, si osserva che, al contrario, precedenti indagini e ritrovamenti sorreggono le previsioni del piano territoriale paesistico, le quali, del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella prescrizione di effettuare saggi archeologici prima di ògni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi. In particolare, nel terreno sito in contrada Bosco a Favignana (opposizione n. 7), gli studi condotti, i cui risultati sono riportati nelle schede archeologiche 32 e 34 del piano, dimostrano l'interesse archeologico e paleontologico del sito, indicando con certezza la presenza di testimonianze archeologiche; nell'area di Mulino a Vento a Favignana (opposizione n. 12), il ritrovamento di una tomba a grotticella con ceramiche di impasto configura una presumibile presenza archeologica, da accertare con apposite indagini; il terreno prossimo alla Grotta Grande o Cascavaddu a Levanzo, nella quale sono stati rinvenuti oggetti preistorici, è da intendersi archeologicamente connesso alla grotta e, pertanto, soggetto ad indagini prima di ogni eventuale intervento (opposizioni 14 e 20);

— quanto alle opposizioni descritte sub. 8) e sub. 27), rispettivamente proposte dalla AZ Alimentari s.n.c. e dalla ing. Campo Antonino s.n.c., si rileva che le cave urbane alle quali si riferiscono gli opponenti sono un elemento caratterizzante il tessuto urbano di Favignana: esse costituiscono delle corti interne agli isolati, utilizzati da sempre come orti e giardini.

Il piano territoriale paesistico sancisce opportunamente la loro tutela, che deve estendersi anche laddove non sia presente un vero e proprio giardino, sia per la

potenzialità del bene (non compromesso dal transeunte stato di abbandono), sia perché la collocazione delle cave nel centro storico comporta, evidentemente, il loro assoggettamento alla particolare tutela prevista per il tessuto urbano;

— quanto all'opposizione descritta sub. 9), proposta da Diego Gandolfo, si rileva che il piano, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, consente la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti delle autorizzazioni già rilasciate, con l'obbligo di procedere al recupero ambientale. Questa disposizione, contenuta nell'art. 64, va correlata a quella dell'art. 9, che prevede negli ambiti del paesaggio della cava la realizzazione di un museo all'aperto. E' questa una disposizione evidentemente programmatica, la cui lettura deve avvenire in modo sistematico con le altre norme di piano e non già, come risulta dalla prospettata opposizione, in modo del tutto decontestualizzato. Quanto al divieto di aprire nuove cave, esso, prima che dal piano paesistico, era stato disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91, norma di salvaguardia che rinvia ad apposito momento di programmazione (piano regionale delle cave);

— con riferimento al rilievo contenuto nell'opposizione descritta sub. 11), proposta da Diego Gandolfo, secondo il quale nell'area su cui essa verte non vi sarebbero situazioni tali da giustificare l'imposizione di un recupero ambientale e paesistico, si rileva che il degrado attuale di questo territorio è al contrario testimoniato dalla prossimità ad una discarica incontrollata, abbandonata, che si è tentato senza successo di ricoprire mediante terreno vegetale o sfabbricidi: coerentemente dunque il piano prescrive un piano esecutivo di riqualificazione ambientale, che preveda adeguati interventi di bonifica compatibili con il paesaggio agricolo e con le valenze paesaggistiche dell'area di Cala Rossa, finalizzata alla rimozione dei detrattori e alla bonifica del territorio;

— con riferimento all'opposizione descritta sub. 16), proposta da Giuseppe Campo e altri, si rileva che le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del piano territoriale paesistico sono in realtà del tutto conformi alla lettera e alla ratio della legge n. 431/85, in quanto dirette a salvaguardare l'identità storico-culturale, la qualità dell'ambiente e le risorse territoriali. I criteri stabiliti dal piano territoriale paesistico tendono a uno sviluppo compatibile con l'ambiente e corrispondono, così come la perimetrazione degli ambiti territoriali, a una attenta analisi degli aspetti geologici, morfologici e vegetazionali e delle trasformazioni antropiche, così come è dato rilevare dalle tavole di analisi, facenti parte integrante e sostanziale del piano, al cui contenuto si rinvia,

— con riferimento alle opposizioni descritte sub. 17) e 18), entrambe proposte dall'associazione A.C.LE., e alle osservazioni della Agricolo Levanzana s.r.l., peraltro irrituali, perché prodotte dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, si rileva che il lamentato difetto di istruttoria è insussistente. Al contrario, la documentazione analitica e descrittiva del piano territoriale paesistico, contiene l'ampio supporto motivazionale delle previsioni del piano, che discendono dalla natura dei luoghi. I vari ambiti territoriali nei quali il piano divide l'isola di Levanzo e le conseguenti previsioni normative, discendono infatti dalle specifiche emergenze geomorfologiche, botanico-vegetazionali e geologiche riscontrabili sul territorio e corrispondono alle loro esigenze di tutela. Va in questa direzione l'opzione effettuata dal piano territoriale paesistico rispetto all'attività agricola, dettata al di là della crisi contingente del settore, dalla necessità di salvaguardare la potenzialità del suolo: sotto tale profilo, la norma contenuta nell'art. 75 non limita l'agro-turismo, ma tende a regolamentare l'esercizio, ponendosi, comunque, come norma residuale rispetto alle previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi regionali n. 25/94 e n. 71/78, la piena operatività delle quali non è revocata in dubbio. Nessuna conseguenza comporta la mancata cognizione preventiva da parte dell'opponente delle fasi istruttorie e degli accertamenti attraverso i quali la competente autorità ha acquisito la conoscenza del territorio trasfusa nello strumento pianificatorio: quest'ultimo è, infatti, atto di programmazione, e quindi è escluso dai procedimenti dei quali debba darsi la comunicazione di avvio. La priorità dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio, fondata sull'art. 9 della Costituzione, e il carattere di generalità degli atti della tutela paesaggistica, hanno del resto indotto la giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo, 28 ottobre 1993, n. 527) ad escludere che del procedimento di imposizione del vincolo di notevole interesse ambientale (e quindi, a maggior ragione, del piano paesistico) debba darsi comunicazione dell'avvio al comune. Ciò perché non può darsi della legge n. 241/90 e dei principi da essa accolti una interpretazione tesa ad espanderne senza limiti l'applicazione. Se il comune non è parte necessaria del procedimento, deve evidentemente ritenersi che neppure lo sia l'associazione opponente. Né sono condivisibili le censure di incostituzionalità del piano territoriale paesistico. E', infatti, noto che la tutela del paesaggio, e il potere-dovere conseguentemente attribuito dall'ordinamento all'Amministrazione dei beni culturali, con il concorso di tutte le pubbliche istituzioni, si configurano come strumento per raggiungere una regolazione degli interventi che contribuisca all'attuazione dei fini costituzionali e, fra essi, alla trasformazione sociale imposta dall'art. 3, comma 2, della Costituzione.

E' nel quadro di questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesistica, mirante con lo strumento urbanistico di pianificazione, obbligatoriamente previsto dalla legge n. 431/85, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuità culturale della comunità e migliorare la qualità della vita e le possibilità di sviluppo della persona;

— con riferimento all'opposizione descritta sub. 21), proposta dal consiglio comunale di Favignana e ad alcuni dei rilievi ivi contenuti che assorbono tra l'altro le doglianze riportate nell'opposizione n. 22), proposta da Adriana Gandolfo ed altri, si osserva preliminarmente che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. sono due strumenti autonomi, del tutto diversi quanto a presupposti e contenuti. Ne consegue che un P.R.G. in corso di formazione non può non precludere all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali l'esercizio della potestà di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica di quel sito. Tra questi rientra evidentemente il piano territoriale paesistico, con il quale vengono regolati i processi di trasformazione di un territorio di particolare interesse paesaggistico, già sottoposto, per effetto del citato decreto n. 2677/91, al regime previsto dalla legge n. 1497/39. Scopo del piano è quello di impedire che l'utilizzo di quel territorio avvenga in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e, per tale finalità, viene stabilito a priori – superando l'episodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzativi

– l'uso che può essere consentito per ciascuna zona e pertanto, anche il divieto di costruzione, ove, questa appaia pregiudizievole alla bellezza panoramica che si intende proteggere. Il regime di utilizzazione previsto è dettato dalla valenza paesaggistica delle varie aree, dimostrata dalle analisi che corredano lo strumento. Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico si è tradotto nella programmazione dell'azione di salvaguardia di un territorio già dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39, ma non ha comportato nuovi o maggiori vincoli. In particolare, con il piano territoriale paesistico non sono state reiterate le misure di salvaguardia correlate alla riserva naturale caducata da una decisione del giudice amministrativo; e ciò oltretutto, per l'assoluta diversità della fattispecie, che rientra nelle attribuzioni di altro ramo dell'Amministrazione regionale.

Né sono stati imposti vincoli archeologici.

La sovrapposizione delle previsioni del piano territoriale paesistico a quelle del P.R.G. in fieri rientra nell'ambito delle previsioni normative, che conferiscono al primo il compito di individuare limiti allo sviluppo urbano per le finalità della tutela del paesaggio, rimanendo invece deferita alla pianificazione urbanistica la regolamentazione dello sviluppo. Per l'analisi del paesaggio e delle sue trasformazioni, si è reso necessario, comunque, al contrario di quanto adombrato dall'opponente, uno studio della realtà socio economica delle isole che, più specificatamente, ha avuto riguardo alle risorse naturalistiche e culturali. Queste sono limitate, e vanno di conseguenza tutelate e preservate: la loro utilizzazione, soprattutto per processi di trasformazione insediative deve prendere le mosse dalle potenzialità che essi offrono e deve garantire il permanere dei loro caratteri essenziali.

Si rileva ancora che le indicazioni del piano relative all'ambito 26 non sono in contrasto né con lo stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di alcuni insediamenti turistico alberghieri e residenziali, né con la finalità di tutela propria del piano territoriale paesistico sotto tale profilo, la lettura delle norme di piano data dall'opponente è fortemente incompleta, non considerando che, giusta il disposto della rubrica A.2, punto 4, gli interventi consentiti debbono avere i caratteri dell'insediamento agricolo e, soprattutto, potranno essere realizzati soltanto se previsti dal P.R.G. e attuati attraverso piani esecutivi. Quanto all'asserita mancanza di collaborazione tra la Soprintendenza procedente e il comune, va in contrario osservato che detta collaborazione risulta essere stata attivata dalla Soprintendenza con nota n 1074 del 5 febbraio 1993. In successivi momenti, venivano chiesti e acquisiti dal comune elementi utili alla redazione del piano territoriale paesistico (cfr. note prot n. 8655 del 6 ottobre 1993 e prot. n. 4620/ut del 18 novembre 1993) e venivano forniti, su richiesta del comune, elementi desunti dal piano paesistico allora in corso di redazione (cfr. nota prot. n. 10844 del 9 dicembre 1993) è quindi destituita di fondamento la censura all'uopo sollevata dall'organo consiliare. Le ulteriori doleances, afferenti il merito delle previsioni di piano, non dimostrano, in generale, la non idoneità di quelle disposizioni e del piano territoriale paesistico nel suo complesso, ad assolvere alle funzioni dovute che sono quelle di fissare le condizioni che consentano ad altri e diversi strumenti di pianificazione di prevedere uno sviluppo socio-economico e urbanistico che non comprometta le realtà culturali e paesaggistiche delle isole Egadi;

— con riferimento all'opposizione proposta dalla FA.CO. s.r.l. descritta sub. 24), si rileva che le previsioni adottate per la zona su cui verte l'opposizione (art 10) sono motivate, come è dato rilevare dagli elaborati del piano, dalla presenza nell'ambito 22 di colture erbacee e dalla accertata potenzialità della risorsa agricola;

— con riferimento all'opposizione descritta sub 28), proposta dal Ministero di grazia e giustizia, e al rilievo ivi contenuto, secondo il quale l'area in contrada Mustazzello a Favignana, sarebbe la più idonea ad ospitare la costruzione della nuova casa di reclusione, si osserva che, sulla base del forte impatto ambientale e paesistico di quell'opera, la sua allocazione ipotizzabile è quella nella contrada Arena, come inequivocamente risulta dai criteri all'uopo individuati dall'art. 69 delle norme di piano. La contrada Mustazzello è inidonea, dal punto di vista paesistico e ambientale, ad ospitare un'opera così impegnativa, che ne stravolgerebbe l'aspetto, caratterizzata dal paesaggio agricolo a campi chiusi, testimonianza della cultura tradizionale isolana.

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti pareri, di dovere parzialmente accogliere alcuni dei sopra descritti reclami e opposizioni, e, in particolare:

— nell'opposizione descritta sub 1), laddove si rileva, l'opportunità di unificare quanto previsto negli ambiti 33, 34 e 35 circa le attività compatibili e gli interventi ammessi, al fine di escludere la realizzazione di infrastrutture ed impianti nell'ambito 34. Si ritiene di dovere condividere e fare proprie queste considerazioni, perché preordinate al recupero ambientale della cava e del suo intorno e, quindi, corrispondenti agli scopi del piano paesistico;

— nell'opposizione descritta sub 3), laddove si rileva che l'art. 7.5, non consentendo nuove edificazioni, di fatto impedirebbe l'esercizio delle attività che il P.T.P. vorrebbe invece incentivare (agropastorizia, escursionismo, ecc.). Si ritiene opportuno chiarire detta norma, precisando che essa ha valore di norma residuale rispetto alle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle attività agrituristiche (legge n. 730/85; leggi regionale n. 71/78 e n. 25/94);

— nell'opposizione descritta sub 5), laddove si rileva una valenza marcatamente urbanistica del P.T.P., che finirebbe per impartire prescrizioni che la legge non demanda a questo tipo di strumento.

Si ritiene, pur nell'inconsistenza del rilievo, di dovere integrare la normativa di piano, precisando che i singoli progetti, nell'ambito in argomento, dovranno corrispondere alla pianificazione esecutiva comunale, o, in sua assenza, a specifici progetti di riqualificazione ambientale di iniziativa privata;

— nelle opposizioni descritte sub 7), 12), 14), 20 e 28), laddove si rileva l'introduzione di vincoli archeologici mediante il P.T.P. Così non è, limitandosi le censurate disposizioni di piano a prescrivere, in alcune aree motivatamente individuate, l'effettuazione di indagini archeologiche in occasione di eventuali interventi in quelle zone.

Si ritiene di dovere chiarire, in tal senso, le norme di piano:

— nelle opposizioni descritte sub 15) e 21), laddove si rileva che l'art. 70, nella sua attuale formulazione, impedisce l'esecuzione delle opere autorizzate dalla Soprintendenza e di quelli i cui lavori siano già iniziati, se

in contrasto con le norme del P.T.P. Si ritiene che il testo della disposizione anzi cennata debba essere rivisto in conformità ai criteri generali sull'efficacia dei provvedimenti nel tempo, e agli indirizzi interpretativi sulla inoperatività dei vincoli sopravvenuti alle opere già intraprese (Cass., III, 22 maggio 1987, n. 1137);

— nell'opposizione descritta sub 21), laddove si reputa vessatoria, tra le altre, la disposizione dell'art. 48, che vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani. Si ritiene che, in conformità alla ratio della norma, essa debba essere integrata, precisando che ciò che si vuole inibire è la crescita e il profilare di strutture fisse sui lastrici solari;

— nell'opposizione descritta sub 23), proposta della Miramare Camping-Village s.r.l., laddove si rileva il contrasto tra i divieti previsti dal piano nell'ambito 25 e le previsioni della legge regionale n. 14/82, che consente di realizzare, nelle aree di campeggio, manufatti allestiti per il pernottamento.

Si ritiene indispensabile chiarire le disposizioni in argomento, precisando che le stesse hanno valore residuale e non comportano limiti o divieti all'applicazione della suddetta legge regionale n. 14/82, così come di ogni altra norma vigente;

— nell'opposizione descritta sub 28), laddove non si condivide la individuazione dell'area ove realizzare una nuova struttura carceraria. Nel confermare le valutazioni e le analisi in merito espresse nel piano, si ritiene utile precisare il disposto della norma che si riferisce a detta infrastruttura;

— nei rilievi espressi dall'Agricola Levanzana s.r.l., dai quali si evince che, nell'isola di Levanzo, gli ambiti territoriali 8 e 9 sono riportati nella tav. 10 del piano, ma non sono citati nell'art. 9, lett. a) delle norme. E' questa una omissione derivata da un mero errore materiale, e si ritiene debba provvedersi in merito apportando le dovute integrazioni al testo dell'art. 9, lett. a), delle norme di piano.

Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune norme facenti parte del P.T.P. precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:

«Art. 7, punto 5, quarto comma: Ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate»;

«Art. 9, lett. a.1), secondo comma: Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Marone ambito 1»;

«Art. 10, lett. a.2), punto 4, lett. i): Nell'ambito 25 la presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme vigenti, l'inedificabilità delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilità del versante collinare e il recupero della cava esistente, la tutela delle aree agricole più pianeggianti sulle quali sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il bisogno di attrezzature "senza cubatura" che dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilità dal mare";

«Art. 10, lett. C2, n. 2: Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività forestali, agropastorali, didattico ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme»;

«Art. 10, lett. c.3), punto 4, cpv. sub a): Interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale»;

«Art. 40, primo comma: Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono individuate delle aree di rispetto»;

«Art. 48, secondo comma: Per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico è fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse»;

«Art. 69, secondo comma, primo alinea: Sia localizzata in aree già fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come è nella tradizione di Favignana»;

«Art. 70: Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanee di cui alla legge regionale n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di essi rispetti tempi, forme e modalità delle autorizzazioni connesse».

Ritenuto inoltre, su proposta della speciale commissione, di correggere la tav. 10 degli elaborati di piano onde eliminare la discordanza riscontrata tra questa e la norma contenuta all'art. 10, lett. a.1) punto 2, laddove tra le attività compatibili negli ambiti del paesaggio agrario di valore storico ambientale non è menzionata, al contrario di quanto avviene nella tav. 10, quella residenziale turistica;

Ritenuto, infine, su proposta della speciale commissione, di dovere apportare le correzioni materiali meglio evidenziate nel verbale del 29 settembre 1995, all'art. 9, lett. a), all'art. 9 lett. b.1) e all'art. 9, lett. b.2) delle norme di attuazione;

Ritenuto per il resto di confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati, così come in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;

Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Favignana, in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformità ai pareri della speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;

Rilevato che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori,a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire, preventivamente, la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina, tuttavia, una lesione indennizzabile, perché rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che è preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni, sopra meglio evidenziate;

Ritenuto di dovere, conseguentemente, sottoporre il territorio di Favignana alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano territoriale paesistico, che integra, regolamentandolo, il vincolo paesaggistico di cui al decreto n. 2677 del 10 agosto 1991;

Decreta:

Art 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art 1 bis della legge n. 431/85 e dell'art 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il piano territoriale paesaggistico delle Isole Egadi, risultante dagli elaborati grafici, dalla relazione generale, dalle norme di attuazione e dalle schede descrittive che, unitamente ai verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 29 settembre 1995 della speciale commissione di cui al R.D. n 1357/1940 si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dell'entrata in vigore del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, ai sensi dell'art 5 della legge n 1497/39 e dell'art. 1 bis della legge n. 431/85 il territorio di Favignana è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto piano.

Art. 3

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico giusto il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991 e l'art 1 della legge n. 431/85, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto piano territoriale paesistico.

Essa rilascia le autorizzazioni di cui all'art 7 della legge n. 1497/39 accertando la conformità dei progettati interventi alle disposizioni del piano

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal piano territoriale paesistico e dai suoi allegati.

Il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991 è in tal senso integrato.

Art. 4

Ai sensi degli articoli 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n. 1497/1939, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana unitamente ai sopra citati verbali della speciale commissione ed agli elaborati grafici ed alle norme di attuazione del piano territoriale paesistico, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Entro il termine di un mese dall'avvenuta pubblicazione, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa al comune di Favignana, per il tramite della competente Soprintendenza, affinché venga affisso per tre mesi all'albo del comune.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme a tutti gli elaborati del piano territoriale paesistico, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, affinché chiunque ne possa prendere visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Palermo, 1 febbraio 1996.

L'assessore: PANDOLFO

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
1.1b
REGIONE SICILIANA
ed ambientali e alla P.I.
FAVIGNANA (TP)
Piano Territoriale Paesistico
L'ASSESSORE

1.1
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA (TP)
L'ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
TAVOLA
2
LEGENDA
MARETTIMO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
2b
Aree archeologiche marine - scala 1:100.000
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA(TP)
mt 3000
L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA
2

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
3
MARETTIMO
REGIONE SICILIANA
Comune di Favignana (TP)

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
3b
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA (TP)
Piano Territoriale Paesistico
Planimetria allegata al D.A. n.
del
N

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
4
LEGENDA
MARETTIMO
REGIONE SICILIANA
FAVIGNANA (TP)

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
4a
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA(TP)
Piano Territoriale Paesistico
ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
4b
REGIONE SICILIANA
ed ambientali e alla P.I.
FAVIGNANA (TP)
L'ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
TAVOLA
5
LEGENDA
REGIONE SICILIANA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
5b
REGIONE SICILIANA
FAVIGNANA(TP)

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
6
LEGENDA
MARETTIMO
REGIONE SICILIANA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
6a
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA (TP)
Piano Territoriale Paesistico
L'ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
TAVOLA
6b
LEGENDA:
REGIONE SICILIANA
FAVIGNANA (TP)
Piano Territoriale Paesistico

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
MARETTIMO
8
B
C
B
A
A
+ C
MARETTIMO
A
B
B
C
B
REGIONE SICILIANA
Comune di FAVIGNANA (TP)
Piano Territoriale Paesistico
L'ASSESSORE

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
FAVIGNANA
8a
B
C
REGIONE SICILIANA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
11
B
C
B
A
10
A
12
13
MARETTIMO
15
14
16
A
B
4
C
B
B
Comune di FAVIGNANA (TP)
L'ASSESSORE
REGIONE SICILIANA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI
LEVANZO - FORMICA - MARAONE
11
REGIONE SICILIANA
Piano Territoriale Paesistico
L'ASSESSORE
B
C
A
1*
2*
13
LEVANZO

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del piano

Il piano territoriale paesistico si applica all'intero territorio del comune di Favignana e comprende tutte le isole dell'arcipelago delle Egadi.

Tutto il territorio del comune di Favignana è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 10 agosto 1991 ed è soggetto alle disposizioni delle presenti norme.

Il piano territoriale paesistico in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85 è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale e concorre, attraverso la determinazione di condizioni alla trasformazione e alla utilizzazione, a perseguire le seguenti finalità:

a) conservare l'identità storico-culturale del territorio, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali;

b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;

c) assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali,

d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche.

Art. 2

Struttura e contenuti del piano

Il P.T.P. studia l'arcipelago delle Egadi secondo sottosistemi tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano.

Il piano suddivide il territorio in ambiti che hanno caratteristiche specifiche e distintive e differenti valori paesistico-ambientali e ne valuta la sensibilità, definita come la capacità di sopportare alterazioni da attività determinate.

Il piano definisce per ogni ambito i regimi normativi, individua le attività compatibili con caratteri dei diversi ambiti e determina le modalità e le tipologie di intervento ammissibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi, e l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni, i limiti e i relativi divieti.

Il piano articola la sua disciplina con riferimento agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio.

a) *Ambiti territoriali*

Finalità della suddivisione in ambiti è esclusivamente l'articolazione della normativa di tutela

Il piano individua nella tavola 9 gli ambiti territoriali per i quali è costante il valore della sensibilità, fatta eccezione per episodi puntiformi con valori assai più alti o più bassi.

Gli ambiti sono costruiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse individuate nelle analisi specialistiche e alla loro rilevanza in base ai valori tematici e alla sensibilità paesistico-ambientale.

b) *Elementi costitutivi del paesaggio*

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari ed areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi tematiche che definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto dalla legge n. 1497/39 e dalla legge n. 431/85 e con riguardo alla specificità del territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi.

Art. 3

Elaborati del piano

Il presente piano territoriale paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del piano stesso:

a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di piano;

b) carte tematiche in scala 1/10.000:

1. carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo e delle emergenze storico-culturali;
2. carta delle emergenze archeologiche, delle sincronie, dei valori e potenzialità archeologiche;
3. carta fisionomica e strutturale della copertura vegetale, delle emergenze biologiche e del grado di naturalità;
4. carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei servizi e delle attrezzature;
5. carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio,
6. carta delle previsioni urbanistiche e delle iniziative pubbliche in itinere;
7. carta dei vincoli ex legge n. 431/85 e della riserva marina,
8. carta dei vincoli e dei demani;
9. carta della sensibilità del paesaggio,
10. matrice delle modalità di tutela e di trasformazione,
11. carta della conservazione e della trasformabilita del territorio;

c) norme di attuazione;

d) allegati.

1. schede delle emergenze biologiche;
2. schede dei siti archeologici e proposta di decreto di vincolo;
3. schede dei beni storico-culturali;
4. decreti di vincolo ex legge n. 1089/39.

Art. 4

Efficacia del piano

Il presente piano ha valore di piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n 1497 ed al primo comma dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39, nonché all'art. 1 della legge n. 431/85 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente piano e alle leggi in materia

Le prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali e quindi, in rapporto all'appartenenza ai diversi ambiti e in rapporto agli elementi costitutivi del paesaggio.

Le prescrizioni del presente piano si articolano in

a) norme vincolanti, relative agli ambiti individuati e agli elementi costitutivi del paesaggio individuati e delimitati nelle tavole 1, 2, 3, 8, 11.

Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di programmazione. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste da leggi statali e regionali,

b) indirizzi, che costituiscono prescrizioni di massima alle quali devono attenersi gli strumenti di pianificazione e di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attività della pubblica amministrazione in materia, e per la verifica della congruenza ambientale di programmi progetti, interventi relativi al territorio disciplinato.

Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente piano e graduare, in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive

TITOLO II

MODALITÀ DELLA TUTELA E DELLA TRASFORMAZIONE

Capo I

Art. 5

Obiettivi della tutela

La tutela deve provvedere:

a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali;

b) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle acque;

c) alla protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto;

d) al mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni;

e) al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale ai fini ecologici e di difesa del suolo;

f) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;

g) alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali;

h) alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme dell'edilizia tradizionale;

i) all'utilizzazione delle risorse ambientali e paesistiche locali al fine di consentire l'equilibrato sviluppo della comunità locale.

Art 6

Regimi normativi

La disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento alle seguenti categorie normative che definiscono i regimi normativi che vengono applicati agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio:

a) *Conservazione*

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore naturalistico-ambientale paesistico, che si trovano in condizioni di elevata criticità e che sono caratterizzati dalla presenza di emergenze geomorfologiche, ecobiologiche, archeologiche, storico-culturali.

L'obiettivo è la conservazione della situazione attuale e la tutela dei valori paesistici, espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto, in quanto qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la particolare qualità dei luoghi.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attività di manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla finalità della conservazione.

Negli ambiti caratterizzati da elevati valori naturalistici e paesistici, privi di insediamenti o interessati solo in modo del tutto marginale, si rende prevalente l'esigenza di subordinare ogni iniziativa di intervento al rispetto della situazione attuale escludendo ogni trasformazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale.

b) *Mantenimento*

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore paesistico ma che presentano media e bassa criticità in cui la situazione esistente non è suscettibile di essere compromessa dalla modificazione di singoli elementi o da interventi limitati tali da non alterare l'integrità dell'attuale assetto territoriale e da non compromettere la qualità complessiva del paesaggio e dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di conservare inalterata la situazione in atto assicurando una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse.

Negli ambiti caratterizzati dalla presenza di elevati valori storico culturali, architettonici urbanistici e ambientali si pone l'esigenza di conservare nella maggiore misura possibile la situazione attuale per non alterare l'equilibrio raggiunto e i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse naturalistiche, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica limitata, strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti.

c) *Consolidamento*

Tale regime si applica quando si presentano condizioni idrogeologiche che comportano rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attività insediate, quando le condizioni della vegetazione, pur essendo accettabile sotto il profilo delle essenze dominanti, sono invece insoddisfatte per quanto riguarda la densità e il vigore vegetativo; quando l'insediamento è caratterizzato da discontinuità del tessuto e da eventuale eterogeneità delle forme insediative e sono riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intende omogeneizzare l'insieme

L'obiettivo è quello di prevenire i rischi, eliminare i pericoli e migliorare il livello qualitativo e di fruizione delle risorse e dei beni salvaguardando i valori paesistico-ambientali dell'insieme.

Gli interventi mirati alla prevenzione dei rischi geologici se incidono in misura rilevante sull'assetto paesistico-ambientale dovranno fare riferimento ad uno studio organico di insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto anche attraverso la definizione di appropriate modalità esecutive.

d) *Trasformazione*

Tale regime si applica negli ambiti in cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi, nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali che nello stesso non sono riconoscibili né caratteri prevalenti né uno schema organizzativo cui attenersi

L'obiettivo è quello di conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il soddisfacimento delle esigenze funzionali dell'insediamento.

Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanzialmente innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali con modificazioni anche radicali delle risorse e dei valori esistenti.

e) *Restauro ambientale e paesistico*

Tale regime si applica in aree che hanno elevati valori naturalistici e paesistici parzialmente alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da uso improprio.

L'obiettivo è di rimuovere i detrattori o di limitarne gli effetti negativi e di realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico e culturale

Restituzione. comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili con le modificazioni fisiche o funzionali, strettamente necessari e compatibili con tale finalità

Riqualificazione: comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.

Art. 7

Classificazione delle attività e tipologia di intervento

Le funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attività e in relazione alla loro compatibilità con le risorse e i beni presenti negli ambiti.

1. *Attività forestali*

Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.

1.1 Interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia forestale climacica,

1.2 interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

1.3 opere di bonifica forestale, di riforestazione

1.4 opere antincendio;

1.5 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico,

1.6 interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali artificiali

2 *Attività agropastorali*

Attività attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volta alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.

2.1. Interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva,

2.2. interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc),

2.3. interventi diretti alla realizzazione di manufatti strettamente necessari alla conduzione del fondo,

2.4. interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo,

2.5 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;

2.6. ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito non in forma industriale;

2.7. miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;

2.8. incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e una migliore gestione delle risorse presenti;

2.9. attività pastorale non a carattere industriale;

2.10. sono vietati gli impianti di serra stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti.

3. *Attività estrattiva*

Utilizzazione del territorio relativa alla coltivazione e all'escavazione di materiali lapide ed altri materiali industrialmente utilizzabili.

3.1. E' vietata l'apertura e l'esercizio di nuove cave;

3.2. escavazione e lavorazione del materiale nelle cave esistenti regolarmente autorizzate.

4. Attività residenziale e residenziale-turistica

Utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:

— alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature, attività commerciali, attività produttive);

— a soddisfare la domanda di residenza turistica e attrezzature (strutture ricettive residenziali, villaggi turistici, alberghi, residenze, case unifamiliari, insediamenti agroturistici, campeggi);

4.1 interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;

4.2. interventi di nuova edificazione;

4.3. servizi e attrezzature di quartiere;

4.4. impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi.

5. *Attività agrituristiche*

Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/85.

Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza di produttori agricoli è possibile promuovere nelle campagne forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche.

Ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

6. *Attrezzature*

Utilizzazione del territorio finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano: attrezzature sportive o per il tempo libero; parcheggi, verde pubblico e attrezzature all'aperto per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, casa circondariale, etc.

7. *Infrastrutture e impianti*

Utilizzazione del territorio attinente le infrastrutture e gli impianti tecnologici.

7.1. Viabilità, infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione, aree di sosta;

7.2. impianti a rete, impianti di depurazione, discariche controllate, dissalatori, centrali e impianti elettrici, tralicci ed antenne, depositi di rottami di autoveicoli, etc.

8. *Attività culturale-scientifica*

Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi scientifico-culturali. E' connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.

8.1. Percorsi attrezzati, zone di sosta;

8.2. strutture scientifico-culturali: zone archeologiche, musei, orto botanico, acquario, etc

9. *Attività didattico-ricreativa*

· Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero.

9.1. Escursionismo (trekking, itinerari a cavallo o in montain-bike);

9.2. balneazione,

9.3. caccia, nei limiti delle regolamentazioni vigenti

Art. 8

Categorie di tutela

Le prescrizioni di cui al presente articolo sono riferite alle tav 10 e 11 e sono integrate dalle prescrizioni particolari dettate negli articoli seguenti che definiscono i regimi normativi e regolano gli interventi sugli elementi costitutivi del paesaggio.

Ai fini della tutela ambientale gli ambiti sono classificati nelle seguenti categorie:

— ambiti della conservazione:
- ambiti della tutela integrale;
- ambiti della tutela orientata;

— ambiti della trasformazione:
- ambiti del paesaggio agrario;
- ambiti del paesaggio urbanizzato;

— ambiti del recupero ambientale e paesistico.
- ambiti del paesaggio degradato.

Art. 9

Ambiti della conservazione

a) *Ambiti della tutela integrale*

1. Comprende gli ambiti in cui sono presenti sistemi naturali e naturalistici di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e paesistica eccezionale o molto alta e con elevata vulnerabilità; caratterizzati da elementi di rilevante interesse culturale, paesistico e scientifico con particolare riferimento alle componenti biologiche ed ecologiche.

Tali ambiti hanno valori elevati o molto elevati ambientali, naturalistici, paesaggistici e percettivi.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Maraone ambito 1*.

2 Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, culturale, scientifica, didattico-ricreative. Questa ultima è ammessa limitatamente all'esercizio dell'escursionismo a piedi lungo i percorsi esistenti o per la fruzione del mare

3. Regime normativo. Conservazione: in questi ambiti gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, nonché alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono, pertanto, essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali.

Per l'isolotto di Maraone (ambito 1*) e così per tutti gli scogli più o meno grandi presenti nell'arcipelago si prevede la conservazione senza uso.

4. Tipi di intervento. Sono consentiti:

a) interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente nei popolamenti vegetali naturali;

c) rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso alle essenze legnose dei climax locali;

d) nei popolamenti forestali artificiali gli interventi previsti all'art. 23, nonché le cure previste dalle norme di polizia forestale.

e) interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei popolamenti forestali artificiali esistenti con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

f) l'erborizzazione, la raccolta di funghi e di altri prodotti naturali. In zone determinate possono intervenire limitazioni o divieti nel caso di impoverimento delle risorse naturali o di alterazione dell'equilibrio ambientale;

g) il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche;

h) interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché siano limitati gli interventi di tipo strutturale a quelli strettamente necessari;

i) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile,

l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dell'edilizia esistente, gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

m) l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 23 maggio 1988 e del 3 febbraio 1990

Non è consentito:

n) installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti;

o) asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;

p) eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione;

q) l'esercizio del pascolo e il prelievo di legnatico, ove non esplicitamente specificato.

b) *Ambiti della tutela orientata*

Comprende gli ambiti di alto interesse paesistico e/o naturalistico e/o storico-culturale, caratterizzati da elementi di notevole interesse scientifico, culturale e paesistico e per i quali si sono individuati valori alti e medio-alti ambientali, naturalistici, paesistici, percettivi e storico culturali.

Negli ambiti della tutela orientata si applica il regime della conservazione orientata e del consolidamento

In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure· la compatibilità delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale, la compatibilità delle iniziative di recupero, di restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio con la conservazione dei beni storico-culturali e dell'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.

Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilita pubblica delle risorse esistenti senza alterare l'integrità delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento

Gli ambiti della tutela orientata sono articolati in:

b-1) *Ambiti di interesse naturalistico e paesistico*

1. Comprende versanti collinari o piccole aree di pianura caratterizzate da ripopolamenti forestali, praterie e da piccole zone di macchia aperta e garighe.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 8, 9, 10, 11, 12; a Levanzo gli ambiti 10, 11, 12.

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività· forestali nei versanti collinari, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate alla fruizione del mare e all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti, residenziali e residenziali turistiche, salvo prescrizioni specifiche relative ai beni e alle risorse esistenti e indicate ai capi II, III e IV delle presenti norme.

3. Regime normativo. Conservazione orientata / Consolidamento.

4. Tipi di intervento. Sono consentiti:

— nei versanti collinari di Levanzo:

a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;

b) attività agropastorali, nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;

— negli ambiti costieri di Favignana

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti, gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione dei complessi turistici alberghieri non devono comportare aumento né del volume complessivo dei fabbricati, né della superficie complessiva di sedime di manufatti, né della capacità ricettiva;

f) l'escursionismo a piedi o a cavallo lungo itinerari consigliati per la fruizione turistica sportiva. A tal fine si dovrà prevedere la sistemazione di percorsi e di aree di servizio,

g) attività sportive che non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, sono escluse attività quali motocross, tiro al bersaglio etc.;

h) nell'ambito 11 di Favignana, per imprescindibili motivi di interesse pubblico, è consentito realizzare una piattaforma di cemento di limitate dimensioni per l'atterraggio dell'elicottero, è vietata la realizzazione di viabilità asfaltata e di costruzioni annesse a servizio dell'eliporto.

Negli ambiti di tutela orientata non è consentito

i) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale,

l) nuove edificazioni con la sola eccezione di modesti interventi volti al conseguimento degli obiettivi prima specificati,

m) interventi di trasformazione urbanistica, compresa l'apertura di nuove strade e le opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione,

n) interventi edilizi di tipo agro-industriale finalizzati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale, serre,

o) l'esercizio e l'apertura di nuove cave,

p) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

b-2) *Ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale*

1 Comprende gli ambiti che costituiscono la parte bassa dei versanti collinari (soprastanti il paese quelli di Marettimo) rappresentano aree con un equilibrio molto delicato dal punto di vista paesistico e percettivo.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 19 e 20; a Marettimo gli ambiti 12, 13 e 14

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.

3. Regime normativo. Conservazione orientata / Consolidamento

4. Tipi di intervento. Sono consentiti.

a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;

b) attività agropastorali, nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, ricostituzione di elementi di naturalità

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

b-3) *Ambiti del paesaggio della cava*

1. Comprende gli ambiti che costituiscono testimonianza storico-testimoniale (archeologia industriale) dell'intensa attività estrattiva che ha caratterizzato nei secoli passati l'isola di Favignana

La presenza di beni storico archeologici, elementi importanti per la conoscenza della storia dell'isola e di tutto l'arcipelago, la particolare configurazione naturalistica, antropica e paesistica di questi ambiti sono una risorsa unica che rappresenta una attrazione particolare per il turismo.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 13 14, 15, 16, 17, 18.

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Regime di intervento: conservazione orientata.

4. Tipi di intervento:

a) il P.T.P. prevede che tali aree siano tutelate e che siano destinate a zona archeologica (ambiti 15 e 16) e ad area di particolare interesse naturalistico-storico testimoniale (ambiti 13, 14), e che l'attività estrattiva sia documentata con la realizzazione di un museo all'aperto (ambito 18),

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

c) nell'ambito 17 caratterizzato da mosaici di colture e/o da vegetazioni postcolturali, va posta particolare attenzione: alla conservazione degli orti-frutteti in cava; alla riqualificazione della costa ai fini della balneazione, all'inserimento dell'impianto di depurazione nel paesaggio costiero, è vietata qualsiasi modifica della viabilità esistente.

b-4) *Centri urbani di valore storico-ambientale*

1. Comprende le parti del territorio urbanizzato di più antico insediamento che presentano caratteri di organizzazione spaziale e di linguaggio architettonico omogenei e ben definiti.

Come perimetro dell'insediamento storico si è considerato quello rappresentato nella carta IGM a scala 1:25.000 del 1941 che e stato riportato nella tavola 11.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 21; a Levanzo l'ambito 13; a Marettimo l'ambito 15 e a Formica l'ambito 2*

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Regime normativo· conservazione orientata

4. Tipi di intervento

Sono consentiti

a) tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano, mantenimento dei caratteri formali del tessuto edilizio e dei rapporti con l'intorno;

b) salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture e concentrando le eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli già compromessi dall'edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica,

c) il recupero del patrimonio edilizio storico-ambientale esistente. Sul patrimonio edilizio sono consentiti interventi di recupero come definiti dall'art. 20, lett. a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78 da attuarsi attraverso pianificazione esecutiva;

d) tutela delle cave urbane all'interno del centro storico di Favignana che sono da considerarsi giardini storici. Pertanto, al loro interno non è consentito nessun intervento di trasformazione della vegetazione arborea né sono ammesse nuove edificazioni

In esse e consentita la manutenzione senza aumento di volume dei manufatti esistenti;

e) le nuove costruzioni e gli ampliamenti dove ammessi dallo strumento urbanistico dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente sia per gli aspetti tipologico-funzionali che per quelli architettonico-ambientali.

La qualità dei nuovi interventi va ritrovata evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, e deve essere basata sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sull'accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori, dei dettagli, delle destinazioni d'uso.

L'altezza dei nuovi edifici non puo superare quella media degli edifici circostanti e, comunque, non può superare le due elevazioni fuori terra.

Gli interventi dovranno avere generalmente.

— copertura a terrazzo,

— limitati aggetti ed eventuali balconi non continui, realizzati con lastre in marmo, ringhiere e mensole;

— pareti esterne: faccia vista, intonaco Li Vigni bianco o colorato nella gamma dei colori tradizionali,

— infissi in legno con persiane o scuri

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere e le zoccolature;

f) nell'isolotto di Formica (ambito 2*) è consentito solo la manutenzione e il restauro degli edifici, degli spazi esterni, dell'approdo esistente

Art. 10

Ambiti della trasformazione

a) *Ambiti del paesaggio agrario*

1. Comprende gli ambiti di interesse paesistico con elevati valori agricoli e bassi valori naturalistici, con media sensibilita ambientale e paesistica e per i quali si sono individuati valori medi dal punto di vista paesistico percettivo e storico-culturale.

Per questi caratteri specifici la trasformabilità e quella pertinente l'uso agricolo ed è regolamentata dalla normativa urbanistica vigente in materia e dalle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale

Gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola.

Gli ambiti della trasformazione del paesaggio agrario sono articolati in:

a-1) *Paesaggio agrario di valore storico-ambientale*

1. Comprende gli ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da viabilità ed edilizia rurale di interesse storico tipologico-ambientale, da cave dismesse riutilizzate con colture e con vegetazione ornamentale o postcolturale.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 22, 23; a Levanzo l'ambito 1.

2 Attività compatibili. Sono compatibili con le finalita di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.

3 Regime normativo: trasformazione.

4. Tipi di intervento:

Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni legate alle leggi vigenti. Dove l'agricoltura familiare è abbandonata, possono essere utilizzate forme alternative dall'orto frutteto in termini tradizionali e familiari al giardino ornamentale, eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro, recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale;

b) agricoltura biologica e/o biodinamica. E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualità dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica;

c) allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;

d) recupero degli edifici rurali senza incremento della volumetria residenziale salvo limitati ampliamenti necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo;

e) interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agrituristiche;

h) interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente.

a-2) *Ambiti agricoli in parte compromessi da insediamento*

1 Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla forte presenza di insediamento sparso ma che mantengono la riconoscibilità del sistema degli elementi morfologici e strutturali, caratterizzati a Favignana anche da cave dismesse riutilizzate con colture tipiche dell'agricoltura familiare o con verde ornamentale o che manifestano fenomeni di abbandono delle colture e/o degrado.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 24, 25, 26, 28 e 29; a Marettimo l'ambito 16.

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali turistiche, attrezzature, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Regime normativo. Trasformazione.

4. Tipi di intervento: gli interventi consentiti sono finalizzati al mantenimento e al potenziamento dell'attività agricola mediante la sperimentazione di nuove colture nel rispetto delle tipologie tradizionali e nuove forme di conduzione del fondo.

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario di valore storico ambientale;

b) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni) in sostituzione di quelli degradati, recupero e ristrutturazione degli esistenti;

c) negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici statici e tecnologici, ristrutturazione anche con ampliamento dei volumi; per gli edifici di valore storico-ambientale individuati nella tav. 1 non sono consentite variazioni di volume;

d) interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturismo o, comunque, di attività compatibili con le finalità agricole dell'area;

e) le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n 71/78.

La costruzione di nuovi edifici può essere consentita solo in funzione delle esigenze dell'unità aziendale nel rispetto degli indirizzi economico produttivi perseguiti e in rapporto all'estensione della superficie documentata da una relazione tecnico-agronomica che ne chiarisce l'esigenza evitando ove possibile la frammentazione degli impianti.

Pertanto, l'edificazione di alloggi per i lavoratori agricoli occupati stabilmente nell'azienda ovvero di abitazioni per le famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale o di annessi agricoli sono consentiti nelle cubature definite in lotti minimi di 10.000 mq.

Ai fini edificatori si deve obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti;

f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta sia delle soluzioni tipologiche, sia dei materiali da costruzione;

g) è vietata l'apertura di nuove strade che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi e l'impermeabilizzazione delle superfici;

h) nell'ambito 24 è possibile la edificazione con i caratteri della bassa densità lungo l'asse che collega il paese con Punta Lunga soltanto per la realizzazione di attrezzature sociali, nelle aree agricole interne all'ambito è consentito soltanto il recupero degli edifici esistenti e la manutenzione della viabilità agricola esistente ed è vietata qualsiasi trasformazione edilizia e urbanistica che modifica l'assetto attuale. Non sono consentite nuove strade con tracciato parallelo alla linea di costa e congiungenti le radiali che si partono dal vecchio centro;

i) nell'ambito 25 la presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme vigenti: l'inedificabilità delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilità del versante collinare e il recupero della cava esistente; la tutela delle aree agricole più pianeggianti sulle quali sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il fabbisogno di attrezzature "senza cubatura" che dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilità dal mare;

l) nell'ambito 26 interventi di edilizia a bassa densità a fini turistici di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio della pianura e i caratteri specifici del sito; e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo sparso, della viabilità rurale e della tipologia edilizia tradizionale. La vegetazione ornamentale (nei tipi previsti all'art. 29) potrà coprire una superficie non superiore al 30% dell'area libera; la rimanente parte dovrà essere coltivata secondo le colture prevalenti nella zona. Sono inoltre vietate le superfici impermeabilizzate. Questi interventi, qualora previsti dal P.R.G., dovranno essere attuati attraverso pianificazione urbanistica particolareggiata esecutiva da sottoporre al parere della competente Soprintendenza. Tali piani dovranno fra l'altro contenere elaborati grafici relativi all'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sul tessuto agrario;

m) negli ambiti 28 e 29 caratterizzati dalla presenza di cave in fossa riutilizzate come orti giardini, è possibile l'edificazione solo ai fini agricoli, come definito ai punti precedenti, limitatamente ai bordi esterni della cava;

n) nell'ambito 16 di Marettimo la nuova edificazione con i caratteri del centro urbano, le attrezzature e gli impianti, qualora previsti dallo strumento urbanistico, al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto con il mare.

a-3) *Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione*

1. Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso turistico, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.

In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 27

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività· agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti

3. Regime di intervento: trasformazione.

4. Tipi di intervento.

a) gli interventi di urbanizzazione che incidono in misura rilevante sull'assetto della zona devono essere riferiti a regole e schemi di organizzazione territoriale e qualificazione ambientale attraverso strumenti urbanistici attuativi individuati all'interno dello strumento urbanistico generale e che devono essere sottoposti a parere della competente Soprintendenza.

Se consentito dallo strumento urbanistico, è possibile la localizzazione di impianti tecnologici e/o di grandi attrezzature subordinatamente alla procedura di compatibilità ambientale e paesistica (come previsto dal Titolo V delle presenti norme). Tale procedura è necessaria anche se gli impianti comportano l'utilizzazione, singolarmente o nel complesso (anche per accessioni successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.,

b) gli impianti inquinanti sono sempre soggetti ad una valutazione di impatto sull'ambiente;

c) gli impianti previsti devono essere localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature verdi;

d) eventuali costruzioni residenziali devono essere in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale;

b) *Ambiti del paesaggio urbano*

Ambiti fortemente apropizzati con sensibilità ambientale e paesistica media o medio-bassa, per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici, paesistici e percettivi o storico-culturale.

In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità gli usi e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi anche alle previsioni sociali, economiche e funzionali degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Si possono eseguire trasformazioni relative a qualsiasi uso purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche, storico-culturali e ambientali del contesto

Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e nel rispetto delle determinazioni del presente piano

b-1) *Espansione urbana e aree di cava*

1. Comprende un ambito fortemente caratterizzato da edilizia di recente costruzione e da cave in fossa utilizzate come orti-giardino.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 30

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti

3. Regime di intervento: trasformazione

4 Tipi di intervento:

a) al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto tradizionale tra la casa e la cava il P.T.P prevede che le nuove edificazioni siano allineate lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava, lasciando così delle discontinuità là dove la strada lambisce la cava o prevedendo all'interno dell'edilizia degli androni passanti consentendo in tal modo la precezione dell'interno della cava;

b) all'interno della cava non è consentito costruire ne localizzare parcheggi, ne scivoli carrabili;

c) mantenimento del verde produttivo e ornamentale all'interno della cava;

d) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpi di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, ag-

getti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;

e) mantenimento delle caratteristiche (sezione e tracciato) attuali della viabilità esistente al fine di non modificare il tessuto urbano e l'organizzazione esistente fra spazi pubblici e privati.

b-2) *Espansione urbana*

1. Comprende il tessuto urbano parzialmente edificato, periferico e di trasmissione verso il paesaggio agrario.

Queste categorie di tutela interessa a Favignana l'ambito 31.

2. Attività compatibili: sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature infrastrutture e impianti.

3. Regime di intervento: trasformazione.

4. Tipi di intervento.

Sono consentiti:

a) interventi di trasformazione subordinati a pianificazione urbanistica esecutiva con particolare attenzione: agli aspetti di riqualificazione paesistico-ambientale dell'insediamento esistente, alla ricomposizione e ricucitura delle frange urbanizzate e all'inserimento di servizi e attrezzature sociali e collettive e del verde urbano;

b) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpo di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;

c) non è consentita la realizzazione di strade di circonvallazione che separano il centro abitato dall'immediato intorno agricolo.

b-3) *Nuclei rurali*

1. Comprende i raggruppamenti di abitazioni distribuite lungo un asse e dotati di qualche elemento di identificazione

Questa categoria di tutela interessa a Levanzo l'ambito 15.

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. Regime di intervento: trasformazione.

4. Tipi di intervento·

Sono consentite:

a) le nuove costruzioni che non debbono superare un'elevazione fuori terra;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ad adeguare il nucleo abitato esistente agli standards minimi di legge;

c) attrezzature minime di supporto per il gioco all'aria aperta purché non comportino manufatti edilizi, salvo che per i servizi igienici;

c) *Ambiti del recupero ambientale e paesistico*

Questi ambiti comprendono aree prevalentemente compromesse sotto il profilo ambientale e paesistico, interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzate dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico culturale.

Tali aree se puntuali sono individuate come detrattori della qualita ambientale e paesistica se estese sono perimetrate come ambiti del paesaggio degradato; su tali ambiti è prevista la redazione di un piano di recupero ambientale

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, riprogettazione, ripristino e restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati secondo le finalità degli ambiti di appartenenza

c-1) *Ambiti del paesaggio naturale degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 33, 35

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali (ambito 35) culturale scientifiche, didattico ricreative

3 Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.

4 Tipi di intervento

Sono consentiti·

a) interventi che tendono alla rimozione dei detrattori, al restauro e al ripristino dei valori ambientali degradati con l'uso di tecniche appropriate, anche di ingegneria biotecnica;

b) nell'ambito 35 è obbligatoria la rimozione del materiale depositato, l'eliminazione della strada in terra verso mare al fine della ricostituzione del sistema delle pozze necessarie alla sopravvivenza delle emergenze floristiche attualmente fortemente danneggiate dalla trasformazione dei luoghi.

c-2) *Ambiti del paesaggio agricolo degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 34

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalita di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, didattico ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme

3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico

4. Tipi di intervento

Sono ammessi:

a) interventi finalizzati al ripristino dei valori ambientali degradati e alla riprogettazione del paesaggio agrario alterato;

b) interventi tesi alla riqualificazione dei detrattori, all'incremento del patrimonio boschivo, al recupero di attrezzature destinate ad usi consentiti, ovvero di opere infrastrutturali purche previste da piani o programmi e, in ogni caso, compatibili con l'ambiente e con il paesaggio;

c) interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali.

c-3) *Ambiti del paesaggio urbano degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 32

2. Attività compatibili. Sono compatibili con le finalita di tutela dei suddetti ambiti le attività: attrezzature, didattico ricreative

3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico

4. Tipi di intervento

Sono consentiti·

a) interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale,

b) interventi sul fronte a mare del paese tesi a riqualificare l'edilizia e la viabilità costiera anche con l'uso di vegetazione costituita da essenze locali.

Capo II

Art. 12
Elementi costitutivi del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio definiscono le caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche delle componenti del paesaggio di cui è riconoscibile l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in

— elementi della struttura idrogeomorfologica;
— elementi del popolamento vegetale;
— elementi del patrimonio storico-culturale.

La disciplina di pianificazione paesistica è in rapporto ai valori specifici degli stessi ed è finalizzata ad una appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi.

Elementi della struttura idrogeomorfologica

Art. 13
Definizione

I caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico dell'arcipelago

Il P.T.P promuove la tutela dei sistemi fisico-ambientali e di tutti gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché delle zone soggette a pericolosita geologiche (movimenti franosi, crolli, etc.).

La tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del suolo e dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio.

Gli elementi del paesaggio geomorfologico sono indicati nelle tav. 5 e 11

Il P.T.P. classifica la struttura geologica e morfologica delle isole Egadi in rapporto ai valori intrinseci dei singoli elementi definiti ed analizzati in base ai seguenti parametri:

— rarità/unicità;
— importanza scientifico-culturale;
— fattori di rischio e degrado.

Art. 14
Sistema costiero

Il sistema costiero è caratterizzato:

— a Favignana: dalla costa, alta e frastagliata, che si contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente più regolare con numerose cale e piccole insenature, dalla costa compresa tra Punta Fanfalo e Punta San Nicola, ove la presenza di un banco argilloso sottostante il banco calcarenitico favorisce la formazione di un solco di battente, ove insistono numerose gallerie artificiali per l'estrazione della calcarenite;

— a Levanzo: dalla costa alta e rocciosa con rari lembi di depositi quaternari e dalle falesie che caratterizzano la parte nord-occidentale; dai fenomeni di ingrottamento visibili a Cala Tramontana, Cala Calcara e Punta Genovese.

— a Marettimo: dai versanti montuosi che con ripidi pendii accedono verso il mare; dalle coste alte e dalle imponenti falesie del versante occidentale; dai fenomeni di ruscellamento concentrati che incidono i terreni superficiali modellando il territorio; dall'estesa conoide di detrito che invade l'istmo di Punta Troia.

Il sistema costiero delle Egadi è, altresì, caratterizzato da fenomeni di erosione marina del litorale come evidenzia la presenza di numerose grotte e nicchie.

Il sistema costiero è soggetto a regime di conservazione e di conservazione orientata.

I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, opere di difesa) previste dagli strumenti di pianificazione regionale o, comunque, da realizzare negli ambiti territoriali di cui al presente articolo devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non alterino negativamente il paesaggio e l'ambiente, come previsto nel titolo V delle presenti norme.

Art. 15
Versanti collinari

I versanti collinari, caratterizzati da più o meno evidenti scarpate anche di tipo strutturale e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi, sono soggetti a regime di conservazione, conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio.

Sui versanti con pendenza superiore al 30%, che possono essere soggetti a forte degrado in conseguenza di utilizzazioni inadatte, sono consentiti soltanto.

— attività agro-silvo-pastorali,
— interventi sui popolamenti forestali o di ricostituzione della macchia foresta climacica;
— ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica

Sono incompatibili:

— qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterano il modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
— asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili salvo che per la ricerca scientifica;
— interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
— i silos e i depositi agricoli;
— gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale,
— discariche e depositi o altri impianti di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura;
— la formazione di infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera o la modificazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
— l'apertura di cave, prelevare terra, sabbia o altri materiali.

Per le cave esistenti, in atto dismesse, sono consentiti interventi di recupero ambientale

Art. 16
Terrazzi di regressione marina

Nelle superfici terrazzate di origine marina è possibile in genere la nuova edificazione con i caratteri dell'insediamento sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse e nel rispetto della morfologia del territorio e dei caratteri dell'insediamento storico e dell'edilizia tradizionale rurale.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di edificazione è, tuttavia, subordinato a quanto previsto nelle tavole 10 e 11.

Art. 17
Cave

Le cave, in fossa o in galleria, caratterizzano il paesaggio di Favignana tanto da diventare elemento specifico del paesaggio L'intensa attività estrattiva degli ultimi secoli e i diversi modi di recupero messi in atto da una economia di tipo familiare hanno determinato un rilevante e significativo paesaggio che richiede particolare attenzione

Le aree di cava sono individuate nella tavola 1.

Il regime normativo varia in funzione dei caratteri della cava e dell'ambito in cui sono localizzati

Gli usi e gli interventi sono consentiti in base alle modalità riportate nelle tavole 10 e 11

Art. 18
Emergenze geologiche e geomorfologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico, nonché le località fossilifere

Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti terrazzi, grotte, cavità carsiche, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, fossi di ruscellamento, coste, falesie, tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico

Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate nella tav. 11 e sono sottoposte a regime di conservazione, mantenimento e consolidamento

Nell'ambito di progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree campione delle singolarità geologiche emerse· stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili

E' vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali salvo che per la ricerca scientifica.

Art 19
Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli individuate nella tavola 11 non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, nonche qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità

Sono consentiti·

— interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto,
— pratiche colturali purché coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale

Le previsioni degli strumenti urbanistici e gli interventi di cui al titolo V, eventualmente difformi da tali prescrizioni, devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l'insussistenza di dissesto e di instabilità.

Capo III

Popolamento biologico

Art 20
Definizione

Le numerose componenti del paesaggio vegetale esistenti nelle isole Egadi costituiscono caratteristiche peculiari nell'ambito del territorio insulare e regionale.

La pianificazione paesistica promuove una tutela attiva delle componenti che hanno un valore non solo paesistico ma scientifico (per la loro esclusività o rarità); ed ecologico (boschi, macchie, pascoli, sistemi rurali tradizionali); un valore estetico e storico quali testimonianze dell'ambiente di vita dell'uomo

Le componenti di questo paesaggio sono indicate nella tav 3

Il piano classifica il popolamento biologico - inteso in una duplice espressione: sia come singoli componenti (specie) che nel loro insieme in stretta dipendenza con l'ambiente (comuni vegetali in particolare) - in rapporto ai valori intrinseci delle singole componenti analizzate e definite in base ai seguenti parametri

— rarità/unicità a livello locale, regionale e universale,
— importanza scientifico-culturale;
— fragilità strutturale e/o funzionale;
— rilevanza ecologica e paesaggistica;
— vulnerabilità

Art. 21

Vegetazione rupestre

Aspetti di vegetazione aventi elevato carattere di naturalità confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall'azione antropica, presenti oggi in contiguità con le aree rimboschite. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e, pertanto, occorre adottare efficaci misure protettive volte a.

— salvaguardare la persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione;

— evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali, l'introduzione di specie vegetali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche,

— vietare l'apertura di cave, di nuove strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari,

— predisporre misure di prevenzione antincendio.

Art. 22

Vegetazione alofitica di scogliera

Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale.

Queste comunità sono fisionomizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila rupicola, attribuibili sintassonomicamente alla classe *Crithmo-Limonietea* ed in cui trova il suo habitat ottimale fra l'altro l'interessante endemita *Limonium bocconei.*

Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto, occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e dell'evoluzione biologica.

Art. 23

Pozze umide

Biocenosi insediate nelle pozze d'acqua temporanea, scavate sulla calcarenite a seguito del ruscellamento superficiale lungo la fascia costiera degradante verso il mare, in contrada Faraglione.

Esprimono un sistema ambientale ormai rarissimo nell'area mediterranea, per gli elementi floristici che ospitano e che trovano in questi particolari habitat l'unica possibilità di sopravvivenza. Si tratta soprattutto di tre idrofite a ciclo effimero (*Callitriche truncata, Elatin macropoda, Crassula waillantii*) che insieme ad altre microfite, più comuni, costituiscono del fitocenosi uniche, di grande importanza ecologico-ambientale espressive del paesaggio dei litorali rocciosi; pertanto, rappresentano elementi da conservare integralmente.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione.

Occorre adottare efficaci misure protettive volte alla salvaguardia e alla conservazione degli habitat e volte alla più globale riqualificazione dell'area. Il P.T.P. prevede il ripristino e il recupero dei luoghi alterati con movimenti di terra e con la costruzione di strade e muretti

In queste aree è vietato.

— modificare il regime delle acque superficiali e, quindi, operare drenaggi, fossi e opere che alterino la morfologia dei luoghi;

— il transito con mezzi meccanici; la costruzione di viabilità, l'apertura di piste ed aree di stoccaggio, interramenti, discariche, scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo e ogni altra opera che altera il sistema ambientale.

E' consentito solo l'attraversamento pedonale e l'esercizio occasionale del pascolo che è tuttavia bandito nel bimestre marzo-aprile.

Art. 24

Macchia e comunità di forre e valloni

Sistemi semi-naturali e talora subnaturali riconducibili a formazioni di "macchia mediterranea", caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arbustiva, in alcuni casi piuttosto degradata a causa dell'azione antropica, insediata sugli affioramenti rocciosi e sui versanti più o meno acclivi dei rilievi collinari. In assenza degli elementi più tipici della macchia mediterranea si assiste allo sviluppo di densi popolamenti di *Calicotome villosa, di Pistacia lentiscus e Spartium junceum.*

La macchia è sottoposta a regime di conservazione orientata e, pertanto, occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazioni della morfologia, dei substrati e della dinamica delle comunità biologiche insediate.

Sono consentiti

— interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis;*

— interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari.

— le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono da ritenersi incompatibili:

— le alterazioni degli habitat;

— gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità estranee;

— l'apertura di cave, nonché di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti;

— l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari,

— le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Art. 25

Macchia aperta e garighe

Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati più o meno continuo come pascoli

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.*

Sono incompatibili·

— qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale,

— le opere che alterano la morfologia dei terreni,

— l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente,

— le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura,

— le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 26

Praterie (ex coltivi)

Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti particolari e in cui, accanto a numerose entità caratteristiche delle comunità riferite alla classe *Thero-Brachypodietea*, si ritrovano elementi tipici della macchia (*Quercetea ilicis*). Questi aspetti tendono a colonizzare terrazzamenti un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono compatibili·

— interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali;

— interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetale caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis*, dove i caratteri geopedologici e morfologici del territorio consentono una ulteriore evoluzione della copertura vegetale, in relazione con l'allontanamento dei fattori di degrado.

Sono incompatibili:

— qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale;

— movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale e quelle di sistemazione idraulico-forestale.

— l'apertura di cave e di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;

— le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura,

— le nuove edificazioni e gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 27
Popolamenti forestali artificiali

Aree boscate presenti sui versanti collinari e costieri di relativo valore e di particolare interesse ecologico, paesaggistico e per la difesa del suolo Esse sono caratterizzate da impianti di specie forestali introdotte (*Pinus halepensis* e saltuariamente anche *Robinia pseudoacacia, Acacia cyanonphylla ed Eucalyptus rostrata*) nel cui contesto più o meno sporadicamente persistono frammenti della vegetazione originaria, rappresentata dalla prateria a *Cymbopogon hirtus* o a *Ampelodesmos mauritanicus* con presenza di elementi di macchia (*pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Phillyrea media, Periploca angustifolia, Rhamnus oleoides* e di altri casuali o introdotti (*Opuntia ficus-indica, Agave sisalana, Agave americana*).

Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto da un progetto di rimboschimento da sottoporre a parere della competente Soprintendenza, in cui siano specificati i fini protettivi che si intendono raggiungere, tutte le operazioni colturali dall'impianto alla maturità, le specie da introdurre le motivazioni della loro scelta.

Le aree boscate sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento

Sono ammessi:

— interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica;

— le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico

— ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica;

— interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché sia evitato il taglio del sottobosco e siano limitati gli interventi di tipo strutturale (fasce stagliafuoco) a quelli strettamente necessari;

— le normali pratiche silvo-colturali che devono essere improntate a criteri naturalistici e tali da non ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche;

— i prelievi legnosi compatibili con il tipo di trattamento e di governo dei popolamenti forestali,

— la fruizione didattico-ricreativa e culturale-scientifica.

Sono vietati

— le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salvo per le opere attinenti al regime idraulico,

— l'allevamento zootecnico;

— la sostituzione dei boschi con altre colture,

— i movimenti di terra che alterano la morfologia del terreno,

— le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura:

— le attività estrattive,

— interventi di nuova edificazione (come previsto dall'art 15, lett c) della legge regionale 12 giugno 1976, n 78) e quelli di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,

— l'accensione di fuochi anche nelle immediate vicinanze.

Art 28
Colture e mosaici di colture in cave abbandonate

Aree agricole di maggiore o minore pregio ai fini della produzione agricola per le quali prevede il rispetto della tipologia e degli ordinamenti colturali esistenti

Nelle cave abbandonate possono essere impiantati, in sostituzione all'agricoltura familiare, forme di colture alternative dall'ortofrutteto in termini tradizionali al giardino ornamentale ad eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro e recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale

— l'agricoltura biologica,

— l'allevamento non intensivo e a carattere non industriale del bestiame domestico

Non sono consentiti

— interventi di impianti di tipo forestale;

— la caccia

E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulla qualità dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica

Art 29
Vegetazioni ornamentali

Elementi arborei e arbustivi organizzati a costituire orditure, trame e giardini ornamentali

Si raccomanda l uso di elementi che sono nell'insieme espressivi del giardino mediterraneo e in particolare

— siepi e barriere protettive dai venti *Limonastrum monopetalum* pianta aloresistente e di facile foggiatura,

— elementi arborei olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia ciprin e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino amarena)

— elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana ibiscus, melograno, datura, agavi e ficodindia; arbusti lianosi e sarmentosi quali glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio nonche altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare

I giardini ornamentali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee e avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva

Art. 30
Verde urbano

Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e giardini urbani non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale e costituisce valenza cromatica e presenza di colore.

Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche In particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di *Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus, Melia azedarach, Ervtrin viarum, Nerium oleander, Citrus bigoradia, Phoenix dactilifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica*

Art 31
Elementi vegetazionali diffusi del paesaggio agrario

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario alberature isolate, alberature stradali extraurbane, alberature poderali e frangivento, siepi.

Per tali elementi è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli stessi salvo l'ordinaria manutenzione

L'eliminazione di qualunque pianta di medio o alto fusto dovrà essere specificamente autorizzata previo parere della commissione edilizia comunale.

Tale eliminazione verrà autorizzata solo quando esistono particolari esigenze che debbono essere opportunamente documentate e motivate.

Capo IV

Categorie del patrimonio storico-culturale

Art 32
Definizione

L'intero territorio delle Isole Egadi è bene storico-culturale, essendo stato costruito interamente dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali

Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine conosciuta di ciascuna isola

Nell'ambito del piano territoriale paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico-culturale è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo o promuovendone l'adeguata riqualificazione

I beni di carattere storico culturale sono individuati nella tav 1 di piano e nelle schede allegate.

Art. 33
Siti e beni archeologici

Il P.T.P si propone come obiettivo la tutela dei beni archeologici, tramite la conservazione e la valorizzazione delle potenzialità didattico-scientifico-turistiche di tali beni, assicurandone la piena disponibilità pubblica

La tutela dei beni suddetti è mirata a salvaguardare le potenzialità della ricerca storico-archeologica e a permettere una piena e fruttuosa lettura da parte del pubblico e della comunità scientifica internazionale.

Nelle aree archeologiche, fermo restando le eventuali disposizioni piu restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, si applica il regime della conservazione di cui all'art. 7.

I beni e i siti di interesse archeologico sono individuati nella tavola 2.

Il P.T.P. vincola tali beni ai sensi della legge n. 1089/39 come da allegati n. 1 e n. 4.

I beni e i siti archeologici sono costituiti da:.

a) *Aree demaniali e in corso di demanializzazione*

Aree archeologiche già acquisite al demanio regionale ramo dei beni culturali e quelle aree il cui iter amministrativo, finalizzato alla demanializzazione per interesse archeologico monumentale, non è ancora concluso ma comunque è irreversibile,

b) *Siti archeologici*

Si tratta della definizione puntuale dei siti di interesse archeologico conosciuti Alcuni di essi sono vincolati con legge n 431/85

Il P.T.P. propone per tali siti il vincolo diretto ai sensi della legge n. 1089/39.

Nelle aree di cui alle lett. a), b) gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati e realizzati dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta.

In assenza di strumenti esecutivi di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo e restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli eventuali interventi di trasformazione connessi a tale attività.

Presso tali siti è vietata ogni modificazione dei terreni o costruzione (ivi comprese le recinzioni per una distanza di almeno m. 50 e, comunque, da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica;

c) *Aree di interesse paleontologico ed archeologico*

Si tratta di aree dove è fortemente indiziata la presenza di emergenze paleontologiche e/o archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti di cui rimane menzione nella bibliografia, o perché interessate da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie).

In tali aree l'asportazione del suolo, a profondità variabile, può mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi

Ogni modificazione del suolo deve essere preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica. A tal fine è obbligo informare preventivamente la competente Soprintendenza che provvederà al controllo degli scavi e a concedere o meno l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

In tali aree possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite;

d) *Aree di interesse archeologico subacqueo*

Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee, come risulta dalle fonti bibliografiche, da notizie di archivio e da notizie raccolte tra i pescatori della zona e tra i pescatori subacquei. Pertanto si ha la certezza dell'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antichi. In ogni caso la presenza di ulteriore materiale archeologico è fortemente indiziata.

Negli spazi di mare così come definiti nella tavola 2 è interdetta la pesca con reti a strascico e l'immersione con autorespiratore deve essere preventivamente autorizzata o dalla capitaneria di porto competente o dalla Guardia di finanza o dalla Soprintendenza.

Eventuali opere di sistemazione a mare che comportino alterazione dei luoghi e dei fondali devono essere precedute da saggi di scavo subacqueo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica al fine di autorizzarne o meno l'esecuzione;

e) *Zona archeologica*

Il piano propone di realizzare una zona archeologica nell'area di S. Nicola-Torretta sulla costa centro settentrionale di Favignana come indicato nella tavola 11 e nelle allegate schede e planimetrie catastali.

Le finalità sono di salvaguardare le testimonianze archeologico-monumentali della zona che sono multiple, varie per cronologia ed aspetto ed estese su un'area di discrete dimensioni ma ben definibile, e di fornire le isole di una zona archeologica attrezzata e di alto valore didattico testimoniale.

Art. 34

Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico

Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico, ambientale storico-culturale e testimoniale, individuati nelle tavole 1 e nelle schede (allegato 3) sono oggetto di tutela

Tali edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria.

Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 20, lett a), b), c), della legge regionale n. 71/78.

Negli edifici agricoli esistenti sono consentite trasformazioni d'uso per la conversione a attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

Gli edifici specialistici, di valore storico-architettonico, con destinazione originaria non residenziale, individuati nelle schede allegate, non possono essere destinati a residenza

Art. 35

Elementi di interesse storico-testimoniale

I beni e i luoghi che costituiscono testimonianza delle strutture e delle attività produttive (cave, tonnare...), civili, i luoghi e i beni che sono testimonianza della memoria religiosa della comunità (cappelle, edicole votive...), sono considerati beni di valore etnoantropologico

Tali beni vanno conservati e riqualificati insieme allo spazio circostante e possono essere inseriti all'interno di itinerari didattico-ricreativi.

Art. 36

Nuove costruzioni

Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici esistenti, annessi ed inerenti all'attività e alla residenza agricola debbono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale adattarsi alla conformazione del terreno naturale e inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti. Inoltre deve essere evitato che le costruzioni sorgano all'interno delle cave e ne alterino la forma.

Le costruzioni devono adeguarsi al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50 i quali vanno realizzati o almeno rivestiti con pietra locale.

Esse debbono rispettare i caratteri dell'edilizia rurale tradizionale:

— pianta: rettangolare,

— uno o due piani fuori terra;

— prospetti. a faccia vista o intonaco Li Vigni colorato nella gamma delle "terre" o dei colori tradizionali, aperture quadrate o rettangolari con il lato maggiore in verticale e serramenti in legno,

— copertura a terrazzo senza volumi tecnici e non praticabili,

— scala esterna di accesso al primo piano, esterna, ad una rampa, scoperta,

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere.

I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee come previsto all'art 25 e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo come la superficie produttiva e, comunque, non superiore al 10% della superficie totale.

Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza possono essere realizzate come previsto all'art. 45.

Art. 37

Opere di sostegno e contenimento, recinzioni

La costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di parapetti stradali, deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia

Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame

I muri di recinzione dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche tradizionali dimensioni (altezza, spessore) e materiali (pietrame a secco); salvo le recinzioni temporanee.

Le recinzioni strettamente pertinenti a costruzioni edilizie urbane o agricole o a insediamenti produttivi sono ammesse previo N.O. della competente Soprintendenza.

Art. 38

Rete viaria e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico

Alla viabilità extraurbana, ai percorsi agricoli interpoderali e ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico è attribuito un particolare valore storico, paesaggistico o ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano

E' obbligatorio la conservazione e la riqualificazione di detta viabilità, che è soggetta a regime di conservazione orientata e non puo essere soppressa né privatizzata o alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

Essa va, pertanto, tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali· il tracciato, la sezione stradale, la pavimentazione; sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione).

Sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i due metri.

Le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 sono aumentate del 50%. Lungo i percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico si applica una fascia di rispetto minima di mt 30

E' vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi, alberature e ogni altro elemento

Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni

Non è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane tranne quelle di accesso alle aziende agricole o alle residenze. Qualora ciò si rende necessario per motivi eccezionali la realizzazione e subordinata ad uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Art. 39

Attrezzature e impianti tecnici

Attrezzature

Si fa riferimento allo strumento urbanistico per quanto riguarda le previsioni di attrezzature finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.

Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature per il tempo libero e per lo sport è possibile la manutenzione e l'ampliamento delle aree attrezzate esistenti ed esterne al centro urbano. Sono da privilegiare le attrezzature "senza cubatura", eventuali strutture ed attrezzature edificate debbono essere particolarmente contenute e con indici di occupazione del suolo molto bassi.

Parcheggi

Fuori dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermeabilizzato.

Ampliamento cimitero

In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero nelle tre isole debba mantenere i caratteri ormai storicizzati e, pertanto, vada esteso lungo la fascia costiera anche in deroga al vincolo della legge regionale n. 78/76.

impianti tecnologici

E' consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti Per la realizzazione di nuovi impianti, nonché per le relative opere annesse, compresa la viabilità di servizio, e necessario predisporre uno studio di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 63.

La realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere e subordinata, oltre che allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti esistenti

Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso è preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate.

Capo V

Art 40

Zona di rispetto ai siti archeologici

Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono individuati delle aree di rispetto.

Ciò non preclude che nei suddetti terreni non possano venire apportate delle modifiche compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi e il decoro e l'integrità dei luoghi.

In tali ambiti fermo restando eventuali disposizioni piu restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza sono ammessi.

— l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano

— ogni significativo movimento di terra o escavazione, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a profondità superiore ai 40 centimetri, ovvero cambiamento di coltura comportante scavi a profondità superiore ai 50 cm , deve essere autorizzata dalla sezione archeologica della competente Soprintendenza.

Ogni trasformazione dei luoghi, comprese le recinzioni, la manutenzione ordinaria.o straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposto preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica.

In tali aree non sono ammessi:

— l'asportazione di rocce, salvo che per l'attività scientifica autorizzata dalla competente Soprintendenza, le discariche e i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, interventi di tipo forestale, le attività estrattive

Art. 41

Zona di rispetto della fascia costiera

Entro la fascia di rispetto individuata nella tav. 11 del PTP non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'uso insediativo ne localizzazioni di attrezzature e impianti infrastrutturali Pertanto, e vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia compresa l'apertura di nuove strade

Sono ammessi:

— interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio;

— la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;

— la fruizione culturale-scientifica e la fruizione didattico-ricreativa del mare e del territorio anche attraverso percorsi escursionistici,

— interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;

— interventi tesi a promuovere il recupero dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero,

— la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gia realizzati;

— interventi tesi al recupero delle cave in gallerie e a cielo aperto esistenti a Favignana per l'estrazione della calcarenite e la loro destinazione ad attività culturale-scientifico e didattico-ricreative

Sono vietate.

— le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;

— le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell interfaccia costa mare;

— la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera;

— asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;
— abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;
— praticare il campeggio.

Art. 42
Zona di rispetto del bosco

Le nuove costruzioni debbono arretrarsi metri 200 dal limite dei boschi e delle fasce forestali come previsto dalla legge regionale n. 78/76.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Art. 43
Riserva naturale orientata

Il piano riconosce carattere prioritario alla riserva naturale, così come già individuata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai sensi della legge regionale n. 98/81 e successive modificazioni.

La riserva, in quanto zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, è assoggettata a regime della conservazione.

Fino all'approvazione del regolamento della riserva è vietato:
— realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio compresa l'apertura di nuove strade.
— prelevare terra e altri materiali;
— asportare, raccogliere o manomettere rocce, salvo che per la ricerca scientifica;
— abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi.

Art. 44
Riserva marina

Tutte le limitazioni all'uso della costa previsti dal D.M. del 27 dicembre 1991 e successive modificazioni.

Titolo IV

MATERIALI, FINITURE E ARREDO URBANI

Art. 45
Pavimentazioni

Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico è prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino di pavimentazioni in pietra secondo i tipi e i disegni esistenti; nella viabilità e nei percorsi extraurbani è previsto il risanamento delle pavimentazioni in pietra esistenti.

E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in cemento o in plastica.

Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso dei seguenti materiali o tipi di pavimentazione: basole di pietra o acciottolato, cotto, battuto di cemento.

Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate e in cemento.

Art. 46
Rivestimenti ed intonaci esterni

E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiere d'archi, con la faccia vista lavorata a scalpello, bocciardo o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico, civile.

Sono vietati:
— rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.

Art. 47
Tinteggiatura e verniciature esterne

Si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria:
— tinteggiatura a "velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti bianchi (cadino, cartonato di calce, polvere finissima di marmo, misti a colla e colore); tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strado di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni.

Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati.

Sono vietate le tinteggiature con pittura al quarzo.

Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano le seguenti tecniche di pitturazione: ad olio od oleosa tipo cementite, con lacche o smalti lucidi o opachi.

I colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono. il bianco, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare, i colori tradizionali.

Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti.

Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere ad ottenere un rapporto cromatico tra di essi.

Art. 48
Manto di copertura e utilizzazione delle coperture

In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bituminose o in asfalto minerale prescritte il biancheggiamento con idonei materiali. Per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico è fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse.

Art. 49
Scarichi

Gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere posti in traccia. Se ciò non è possibile, qualora siano di materiale diverso dal rame, dovranno essere opportunamente tinteggiate.

Art. 50
Canne fumarie e antenne

Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici e comunque le torrette da camino saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono.

E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura.

E' prescritta l'istallazione di una unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale.

E' prescritto che i cavi per antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano posti sotto traccia.

Art. 51
Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato.

Sono vietati infissi in legno lasciati a vista (colore naturale). E' vietato l'impiego di avvolgibili ad aperture esterne.

I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte.

E' ammesso l'impiego di serrande in metallo alle aperture esterne al piano strada di esercizi commerciali e depositi.

E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato.

Art. 52
Aperture esterne

Sono ammesse al piano terreno nuove aperture di larghezza non superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi.

Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra. Soglie e davanzali di porte, balconi e finestre potranno essere in pietra o marmo.

Sono consentite decorazioni e cornici con i materiali indicati all'art. 37.

Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro.

Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentiti piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture.

Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.

Art. 53
Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi.

E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).

Art. 54

Linee elettriche e telefoniche ed idrauliche

E' prescritta, nel centro abitato, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.

Art. 55

Numerazione civica e indicazioni stradali

I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate. Il decoro e i colori saranno definiti dalla commissione edilizia comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.

Art. 56

Illuminazione negozi ed esercizi pubblici

E' vietata l'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade con lampade al neon e, comunque, in maniera che arrechino fastidio all'ambiente circostante alterandone in maniera sensibile le caratteristiche.

Art. 57

Tabelle e insegne

La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico. Non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

Non sono ammesse insegne a bandiere.

In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m. 2 minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di m. 2, sarà posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.

In edifici dove esistono idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in alcun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

L'elemento insegna non potrà in alcun caso attenere a più di una sola apertura. Lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura.

L'insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc).

Negli interventi di recupero di edifici e soprattutto nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori degli edifici siano previste attività commerciali e che comunque comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne o segnalazione in genere, dovrà prevedersi lo spazio di collocazione delle stesse in sede progettuale

Il lettering dovrà essere limitato ad alcune "famiglie" di caratteri Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani, romani o lapidari, egiziani, lineari o bastoni" e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.

Art. 58

Vetrine

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettare le linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.

In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o portevetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti).

Eventuali proposte a ciò attinenti, dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e, comunque, sottoposte al parere della commissione edilizia e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico.

Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali specificati all'art. 43 in particolare è vietato l'uso di laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere. Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio opaco, piombaggine, nero opaco. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato unitariamente.

Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.

Art. 59

Tende

Le tende per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità e coprire la segnaletica stradale e toponomastica In generale vale per le tende quanto esposto per le insegne dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.

L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata.

Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale.

La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e dovrà avere un'altezza minima da terra di cm. 220.

Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle pareti esterne.

Art. 60

Pannelli solari

E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione. Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione grafica e fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, dalla quale si possa giudicare se si arrechi o meno nocumento all'ambiente circostante.

Titolo V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 61

Definizione

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio.

a) le attività estrattive e le opere connesse;

b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione;

c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi;

e) le attrezzature di livello sovraccomunale: casa circondariale.

La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atto ad assicurare il rispetto delle presistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 62

Analisi, contenuti progettuali, procedure

I progetti degli interventi di cui al precedente art. 61 devono essere muniti di uno studio compatibilità paesistico-ambientale (art.

63), recanti studi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse con riferimento ai contenuti del presente piano.

Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.

La Soprintendenza competente approva tali progetti e si pronuncia sui medesimi ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 63

Studio di compatibilità paesistico-ambientale

La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:

a) descrizione dell'ambito oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti,

b) descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;

c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico;

d) l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;

e) la specificazione, degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, nell'atmosfera, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;

f) la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;

g) simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente.

Art. 64

Attività estrattive

E' consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione. Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e i possibili interventi di recupero ambientale.

Art. 65

Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni

La progettazione di opere di viabilità stradale deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve, pertanto, rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

— rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali,

— contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riportati ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;

— adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;

— e vietata la viabilità parallela alla linea di costa;

— conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberate, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti

Art. 66

Opere marittime costiere e portuali

La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e quella delle strutture di servizio connesse devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera:

— variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale,

— parametri meteomarini: venti, onde, correnti e maree.

— parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria.

— parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;

— parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee,

— parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;

— parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività nelle aree interne e in quelle costiere;

— parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;

— parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.

Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale. Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale come previsti dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.

In generale, tuttavia, nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13 della legge regionale, n. 65/81, che prevede metodologia e limiti degli interventi di protezione costiera, è necessario:

— evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;

— evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);

— evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse

Art. 67

Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte) si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna della riserva marina.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà, comunque, tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 68

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Si prevede la sostituzione della discarica attuale con un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

E' necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolato nelle diverse fasi di conferimento, raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori dell'isola così come previsto dal D.P.R.S. 6 marzo 1989

Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere lungo la fascia costiera.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.

Art. 69

Attrezzature di livello sovraccomunale

I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Casa circondariale

Nel ritenere inadeguata l'ipotesi di localizzazione della nuova casa circondariale per il forte impatto sull'ambiente si ritiene opportuno che:

— sia localizzata in aree già fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come è nella tradizione di Favignana;

— la dimensione fisica dell'impianto (planimetrica e volumetrica) sia notevolmente ridotta e proporzionata alla struttura articolata e fatta da piccoli episodi del paesaggio dell'Isola;

— i manufatti da realizzare siano all'altezza delle architetture militari che da secoli contrassegnano e caratterizzano il paesaggio antropizzato di Favignana.

Art. 70

Norme transitorie

Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea, di cui alla legge regionale n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalità delle autorizzazioni concesse.

Visto: PANDOLFO

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
EX ART. 24, REGIO DECRETO N. 1357/40
PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Estratto verbale della seduta del 15 giugno 1994

(*Omissis*)

Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Egadi

Il comitato, in merito alla documentazione trasmessa dal gruppo XXIV/BC della direzione dei beni culturali ed ambientali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con nota prot. n. 1220 dell'11 giugno 1994 e relativa al piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Egadi presentato per la relativa approvazione dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani con nota prot. n. 528 del 25 gennaio 1994 è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di piano;

b) carte tematiche in scala 1 : 10.000:

— carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo e dell'emergenza storico-culturale (tavole: 1, 1a, 1b, 1);

— carta delle emergenze archeologiche, delle sincronie, dei valori e potenzialità archeologiche (tavole: 2, 2a, 2b, 2);

— carta fisionomica e strutturale della copertura vegetale, dell'emergenze biologiche e del grado di naturalità (tavole: 3, 3a, 3b, 3);

— carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei servizi e delle attrezzature (tavole: 4, 4a, 4b, 4);

— carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio (tavole: 5, 5a, 5b, 5);

— carta delle previsioni urbanistiche e delle iniziative pubbliche in itinere (tavole: 6, 6a, 6b, 6);

— carta dei vincoli ex legge n. 431/85 e della riserva marina (tavola 7);

— carta dei vincoli e dei demani (tavole: 8, 8a, 8b, 8);

— carta della sensibilità del paesaggio (tavole: 9, 9a, 9b, 9);

— matrice delle modalità di tutela e di trasformazione (tavola 10);

— carta della conservazione e della trasformabilità del territorio (tavole: 11, 11a, 11b, 11);

c) norme di attuazione;

d) allegati:

— schede delle emergenze biologiche;

— schede dei siti archeologici e proposta di decreto di vincolo;

— schede dei beni storico-culturali;

— decreti di vincolo, ex legge n. 1089/39 (Schemi).

Visto il decreto n. 2677 del 10 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, con il quale tutto il territorio dell'arcipelago è sottoposto a vincolo paesaggistico, ex legge n. 1497/39;

Visto il decreto n. 6095 del 25 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993, con il quale tutto il territorio dell'arcipelago è sottoposto a vincolo di immodificabilità temporanea, ex legge regionale n. 15/91.

Acquisita la scheda riassuntiva sul P.T.P. elaborata dall'ufficio del piano, gruppo XXIV/BC;

Vista l'istruttoria condotta nei giorni 20 maggio 1994, 13 e 14 giugno 1994 dall'apposito gruppo, istituito ai sensi dell'art. 7 del regolamento interno del comitato;

Preso atto che il predetto gruppo istruttorio ha condotto un attento esame di tutti gli elaborati costituenti il P.T.P., il quale è stato, altresì, ampiamente illustrato dall'arch. Liliana Errera, direttore della sezione P.A.U. della Soprintendenza di Trapani, dai proff. Domenico Costantino e Francesco Maria Raimondo e dal dott. Sebastiano Tusa, consulenti incaricati della redazione del piano;

Ascoltate le valutazioni sul piano del gruppo istruttorio;

Considerato, dopo attento esame ed approfondito dibattito, che:

— l'impostazione del piano appare corretta rispetto agli obiettivi e alle istanze espressi dal decreto di vincolo paesaggistico e dal decreto di inedificabilità temporanea, ex legge regionale n. 15/91, nonché rispetto alle necessità della comunità locale;

— il metodo è accettabile, fondandosi su analisi che tengono sufficientemente conto dei principali aspetti naturali e antropici del paesaggio;

— la parte propriamente progettuale è pienamente accettabile:

— si condividono in particolare le scelte del piano in merito ai problemi specifici riferiti al carcere, alla destinazione d'uso del castello di Marettimo, alla discarica e smaltimento dei rifiuti, alla centrale elettrica, per la migliore risoluzione dei quali è opportuno il rimando a specifici piani attuativi di ordine sovracomunale;

— per maggiore chiarezza, nell'art. 61 della normativa di piano la definizione "opere o lavori di modesta entità" venga sostituita da "opere o lavori di dimensioni tali da non alterare l'equilibrio e la qualità del paesaggio" e nell'art. 69 della stessa normativa il termine "casa circondariale" debba essere sostituito da "istituto di pena" ed, infine, siano comunque fatte salve tutte le procedure di V.I.A. previste dalla normativa vigente: esprime all'unanimità parere favorevole, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 1357/40, in ordine al piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Egadi redatto dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani e costituito dagli elaborati elencati in premessa.

Il presidente del comitato:
(illeggibile)

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
EX ART. 24, REGIO DECRETO N. 1357/40
PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Verbale del 29 settembre 1995

Il giorno ventinove settembre millenovecentonovantacinque alle ore 9,30 presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione beni culturali ed educazione permanente, ha luogo la quinta seduta del Comitato tecnico-scientifico, convocata con nota prot. n. 1022 del 18 settembre 1995 dal presidente con il seguente ordine del giorno:

1) esame delle opposizioni al piano territoriale paesistico del comune di Favignana;

2) proposta di variazione dell'art. 11 del regolamento interno del comitato scientifico;

3) varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 l'arch. Giuseppe Gini, delegato dall'Assessore prof. Leonardo Pandolfo a presiedere la seduta, riscontrando la mancanza del numero legale per sole due unità, ritiene comunque opportuno aprire l'iter istruttorio di cui al punto 1) dell'ordine del giorno in attesa che venga raggiunto il numero legale.

La seduta viene quindi sospesa alle ore 13.30 e rinviata alle ore 16,00. A quell'ora risultano presenti i seguenti componenti del comitato:

— dott. Aurelio Pes, direttore regionale beni culturali ed ambientali;

— arch. Giuseppe Parello, delegato dal soprintendente di Agrigento;

— dott Franco La Fico Guzzo, delegato dal soprintendente di Catania;
— arch Rosa Oliva, delegata dal soprintendente di Enna,
— dott ssa Latteria Signorino, delegata dal soprintendente di Messina;
— dott.ssa Gabriella Di Palma, delegata dal soprintendente di Palermo;
— arch. Fulvia Caffo, delegata dal soprintendente di Ragusa;
— arch. Francesco Santalucia, delegato dal soprintendente di Siracusa,
— dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo, soprintendente di Trapani;
— prof. Paolo Avarello, esperto;
— prof. Giulio Crescimanno, esperto;
— arch. Sergio Venturi, esperto;
— prof. Guido Scaletta, rappresentante Istituto nazionale urbanistica;
— arch. Carmelo Pantè, rappresentante Italia Nostra;
— arch. Antonio Cellura, rappresentante Lega ambiente;
— arch. Giuseppe Gini, dirigente coordinatore, gruppo XXIV/BC.

Svolge funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo XXIV/BC.

Constatato e fatto constatare il numero legale dei partecipanti, l'arch. Giuseppe Gini apre i lavori ai quali assiste l'arch. Liliana Errera, direttore della sezione P.A.U. della Soprintendenza di Trapani.

L'arch. Gini nell'introdurre il primo punto all'ordine del giorno esame delle opposizioni al piano territoriale paesistico del comune di Favignana", porta a conoscenza che avverso il piano paesistico delle Egadi sono stati presentati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, n. 29 ricorsi, la cui natura incide fortemente per la modifica di parte della normativa del piano paesistico, per la cui adozione lo stesso comitato ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 giugno 1994.

Pertanto il comitato dovrà nel merito di ciascuna opposizione esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva approvazione del piano territoriale paesistico. A tal'uopo l'arch. Gini, al fine di garantire una organica discussione dei punti oggetto dei ricorsi presentati, propone la trattazione separata di ogni singola opposizione su cui il comitato si esprimerà nel merito dopo aver preso lettura delle eccezioni sollevate dai proponenti ed aver quindi ascoltato le relative controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza di Trapani. Il Comitato, trovandosi daccordo con lo svolgimento dei lavori proposto dall'arch. Gini, puntualizza però che verranno dallo stesso prese in esame soltanto quelle eccezioni che per loro natura indichino una modifica dei contenuti del piano e della sua normativa d'uso e non anche eventuali richiami a vizi procedurali e/o amministrativi ovvero a diversa interpretazione giuridica di fatti che esulano dalle competenze tecnico-scientifiche del comitato.

Si passa quindi all'esame della prima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Antonino Poma, che, nella qualita di proprietario di un immobile sito a Favignana, località Timponello, e del "complesso denominato Orsa Maggiore con caratteristiche di insediamento turistico di tipo residenziale ed agricolo", ivi ricadente, con atto pervenuto il 21 febbraio 1995, ha ritenuto incompatibile quanto previsto dal piano territoriale paesistico, ambito 34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello stesso ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali colà consentite non vengono individuate e non vengono fatte coincidere con l'eliminazione dei rifiuti dal sito e con il recupero di questo a sede di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente ritiene inoltre che nell'area risulterebbero inefficaci, stante l'azione dei venti, le schermature arboree di cui al suddetto ambito 34, e rileva infine che le previsioni dell'ambito 18 del piano meglio si riferiscono all'ambito 34, dove il "complesso Orsa Maggiore" avrebbe recuperato i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli chiede che vengano unificate le previsioni degli ambiti 33, 34 e 35 in ordine alle attività compatibili, escludendo da queste le infrastrutture ambientalmente incompatibili quali discariche "di qualsiasi genere e specialità"; propone che venga vincolata ad eco-museo la zona della cava esausta - coincidente con il summenzionato "complesso" - piuttosto che l'area della cava in funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta rileva l'opportunità di unificare le attività compatibili e i tipi di intervento per gli ambiti 33, 34 e 35 escludendo la realizzazione di infrastrutture e di impianti nell'ambito 34. La Soprintendenza ritiene opportuno accogliere parzialmente l'opposizione condividendo le argomentazioni laddove persegue le stesse finalità del piano (il recupero ambientale della discarica e dell'intorno), ne discende che l'art. 10, lett. c2, n 2 potrebbe essere così modificato.

— "sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agro pastorali, didattico ricreativo Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme"

Per il resto la Soprintendenza propone di respingere l'opposizione.

Il comitato, ritenendo congrua la risposta della Soprintendenza con i contenuti di tutela proposti dal piano, accoglie la modifica dell'art. 10, lett. c.2) n. 2 delle norme di attuazione che così recita: "sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività forestali, agro pastorali, didattico ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme" Non ritiene il comitato, altresì, di accogliere la proposta di vincolo della cava esausta nel ricorso menzionata, in quanto essa risulta già impegnata da un complesso turistico.

Si passa, quindi, all'esame della seconda opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, contrada Miraglia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della "tutela orientata" come "ambito di interesse naturalistico e paesistico" avente "alta sensibilità" sotto il profilo paesistico, azzerino la potenzialità edificatoria del lotto Ciò mentre il terreno sarebbe un comunissimo campo chiuso, privo di caratteri di pregio, i quali non sarebbero comunque tutelabili "con l'eccessiva restrittività delle norme contenute nel piano", che non tengono conto dell'abbandono dell'attività agricola da parte degli isolani: sarebbe al contrario "la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro" a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente In tal senso l'opponente invoca la stessa relazione di supporto al piano - pagg. 27 e 28 - e, ritenendo che dalla relazione stessa non emergano particolari situazioni di rarità biologiche o angoli panoramici di particolare pregio, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico laddove questo obbligherebbe a mantenere il suddescritto terreno a "macchia aperta e garighe".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Favignana e censito al N C T foglio 45, particella 58. L'immobile ricade nell'ambito 10 "ambito della tutela orientata".

La ditta chiede che gli sia consentita l'edificazione L'opposizione deve essere respinta in quanto l'immobile ricade all'interno della zona di rispetto del paesaggio di Cala Azzurra. In ogni caso, trattandosi di un immobile sito lungo la fascia costiera, la sua tutela deriva ipso iure in quanto la costa è da ritenersi risorsa in relazione ad un preciso interesse collettivo.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa, quindi, all'esame della terza opposizione che sinteticamente si può così riassumere.

— opposizione proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella qualità di proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno a Favignana, contrada Piana, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui inseriscono quei terreni nell'"ambito del paesaggio agrario di valore storico-ambientale", neghino l'attuale vocazione del territorio. Secondo le opponenti, le attività che il piano individua come compatibili con le finalità di tutela (agropastorali, scientifiche-culturali, escursionismo, didattico-ricreative, agriturismo), risulterebbero improbabili, soprattutto perché l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente nuove edificazioni ma soltanto lo sfruttamento delle volumetrie disponibili Sotto tale profilo, il piano introdurrebbe un vincolo che dovrebbe essere prerogativa del P.R.G. e che risulterebbe immotivato, perché i terreni in questione sarebbero dei comunissimi campi chiusi, uguali a tanti altri Rilevato che le impugnate previsioni del piano non tengono conto dell'avvenuto abbandono dell'attività agricola, con la conseguenza che "senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro" sarebbe impossibile ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse anche perché il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni di loro pro-

prietà, che ricadrebbero invece in un ambito già moderatamente urbanizzato, mentre, nell'ambito 26, che presenta una minore antropizzazione, consentirebbe incongruenti interventi edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che i ricorrenti sono proprietari di un immobile censito al N.C.T.: foglio 44, particelle nn. 18, 23, 32, 42, 63 e particella 77 del foglio 41 tutte ricadenti nell'ambito 22.

L'opposizione prende le mosse dall'erroneo convincimento che in atto gli ambiti di territorio che formano oggetto di analisi del piano non sono allo stato a vocazione agricola.

Da un'analisi del sito, tra l'altro confortata dalla tav 3b, risulta invece che l'ambito in questione è utilizzato per colture "erbacee" (in senso tecnico) e mosaici di colture.

In ogni caso la Soprintendenza ritiene opportuno precisare che non necessariamente il piano territoriale paesistico deve conformarsi all'attuale stato del territorio, ben potendo detto piano analizzare le potenzialità esistenti e, conseguenzialmente, normare secondo i criteri tecnico-scientifici che regolano la materia. Per quanto attiene alle palesate limitazioni del piano in ordine alle attività agro-turistiche di cui all'art 7.5 delle norme di piano, è da evidenziare che detto articolo si inquadra sotto il paradigma di "norma residuale" in quanto restano salve le previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi regionali n. 25/94 e n. 71/78. Pertanto l'opposizione, che non appare fondata dovrà essere respinta nel merito Ad ogni buon fine la Soprintendenza propone di modificare la norma nel modo seguente "ai fini dell'esercizio di attività agro-turistiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza. Il comitato ritiene, tuttavia, accogliendo la proposta della Soprintendenza, di meglio precisare l'art. 7 che al punto 5, quarto comma, verrà così modificato "ai fini dell'esercizio di attività agroturistiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti, sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate"

Si passa quindi all'esame della quarta opposizione che sinteticamente si può così riassumere·

— opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Cala Rossa, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 14, neghino la trasformabilità urbanistico-edilizia del terreno, in contraddizione non soltanto con la tipologia edilizia dell'area, ma con il parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione predisposto dalla società opponente, ricadente sul medesimo terreno. Sotto tale profilo, le previsioni del piano risulterebbero immotivate e non supportate dallo stato dei luoghi: il terreno in questione avrebbe caratteri molto comuni nell'isola e non rivestirebbe alcun pregio scientifico, ecologico, estetico, dei quali, tra l'altro; la relazione del piano non fà cenno, mentre le norme di attuazione, inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela. Per queste motivazioni, la società opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e proprietaria di un immobile sito in contrada Cala Rossa censito al N.C T. foglio 42, particelle 10, 11 e 30.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe a rilasciare nella fattispecie parere condizionato in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n 10/91.

Viene quindi osservato che erroneamente l'opponente ritiene che la tutela dell'ambito prende le mosse dalla copertura vegetale caratterizzata da un paesaggio di pascolo e gariga. Invero la tutela in questione è funzionale alla salvaguardia della costa. In particolare viene sottolineato che l'immobile in questione ricade in prossimità di Cala Rossa che per le sue caratteristiche naturalistiche e storico-testimoniale costituisce "bellezza naturale" di rilevante interesse paesaggistico, la cui configurazione verrebbe irreparabilmente sconvolta anche da minime trasformazioni urbanistico-edilizie.

Pertanto la Soprintendenza ritiene di non dover accogliere l'opposizione sia per l'erroneità dei presupposti su cui si fonda sia sul merito.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa quindi all'esame della quinta opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada di collegamento cimitero-porto e la strada comunale "Frascia", con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 32, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'"ambito del paesaggio urbano degradato", dove sono indicate come attività compatibili con le finalità di tutela solo le attività di "attrezzature" e 'didattico-ricreative", escludendo gli interventi di tipo edilizio, siano prive di motivazioni e contraddette sia dallo stato dei luoghi, ove di recente è stato realizzato un complesso residenziale, sia dal parere favorevole reso dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani al progetto, predisposto dalla società opponente, di "realizzazione di otto mini alloggi". Per queste motivazioni, la società opponente, rilevato che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile censito al N.C.T. al foglio 28, particelle 2 e 3.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91

Nel merito viene precisato che l'immobile ricade nell'ambito 32 (ambito del paesaggio urbano degradato), la cui dequalificazione risulta dalla carta 1b del piano dei seguenti elementi

a) strada di circonvallazione realizzata sulla scogliera,

b) terreni parzialmente abbandonati;

c) disordine urbanistico edilizio del fronte che si affaccia al mare quali conseguenze di interventi isolati e non coordinati da un progetto organico.

Incidentalmente, e solo in linea di principio, viene osservato che la realizzazione del progetto, per cui la Soprintendenza avrebbe rilasciato parere può essere realizzabile

Tuttavia rimane il fatto che ogni proposta di progetto resta subordinata ad un preciso piano di riqualificazione, di competenza comunale, del fronte a mare dell'abitato così come previsto dall'art 10, lett C) delle norme del piano.

Ritiene pertanto la Soprintendenza di respingere l'opposizione

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza. Il comitato ritiene tuttavia di dovere, al fine di ovviare ad eventuali inerzie dell'amministrazione competente che lederebbero gli interessi del singolo cittadino, meglio precisare l'art. 10, lett. c) introducendo che gli obiettivi di riqualificazione del fronte a mare, a cui dovranno subordinarsi i singoli progetti dell'ambito in questione, avranno come riferimento la pianificazione esecutiva comunale o in mancanza di questa, singoli interventi di riqualificazione di iniziativa privata, per cui l'art. 10, lett. c.3), al punto 4, capoverso sub a), viene così modificato. "interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale

Si passa quindi all'esame della sesta opposizione che sinteticamente si può così riassumere.

— opposizione proposta da Giuseppe Novara e Liliana Maida che, nella qualità di proprietari di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Stornello, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, hanno ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della "tutela orientata" come 'ambito di interesse naturalistico e paesistico", azzerino la potenzialità edificatoria del lotto mercé l'indicazione, tra le attività consentite, di "improbabili attività culturale-scientifiche e didattico-ricreative" Per gli opponenti, delle previsioni di piano sono del tutto carenti di motivazioni, e non danno conto dell'iter logico seguito dall'amministrazione per imporre dei vincoli tanto rigidi in una zona dove la stessa Soprintendenza ha di recente autorizzato interventi edificatori In realtà, per gli opponenti, il terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare, quelli del limitrofo "ambito 26"; assoggettato ad una minore tutela Le impugnate previsioni non terrebbero conto dell'avvenuto abbandono dell'attività agricola da parte degli isolani e del fatto che "senza la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro" non sarebbe

possibile alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal senso gli opponenti, rilevato che dalla relazione del piano non emergono, nel terreno in questione, situazione di rarità biologiche o angoli panoramici di particolare pregio tali da giustificare i divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia del piano risulta improntata a scelte di carattere marcatamente urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in contrada Stornello censito al N.C.T al foglio 35, particelle 32, 55 e 56.

Viene osservato che l'area di tutela in questione va individuata nell'ambito 10 del piano territoriale paesistico, quindi entro la fascia di rispetto della costa, ed in particolare l'immobile del ricorrente si trova a circa 300 metri dalla costa e si affaccia sul bordo dell'anfiteatro naturale che guarda l'isolotto del Preveto.

Pertanto la Soprintendenza propone di respingere l'opposizione, essendo valide anche in questo caso le stesse considerazioni già formulate per analoghe fattispecie.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della settima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Gustavo Ponzè, che, nella qualità di proprietario di un appezzamento di terreno a Favignana, contrada Bosco, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 2 - carta delle emergenze archeologiche - nella parte in cui inserisce quel terreno in un'"area tutelata d'interesse archeologico presunto", siano errate ed illegittime. Ciò perché basate su motivazioni oltremodo datate (una pubblicazione del 1870), senza alcuna indagine recente che giustifichi l'introduzione di limitazioni incongrue rispetto all'esercizio dell'attività agricola, nel tempo consolidato su quell'area In tal senso l'opponente chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al foglio 23, particella 36 e ricadente nell'ambito 26.

Le emergenze archeologiche e paleontologiche a cui si fa riferimento prendono le mosse da approfonditi studi scientifici di G. Dalla Rosa e da A.M. Bisi, così come meglio evidenziato nelle schede archeologiche 32 e 34 del piano.

In forza di tali studi deriva la certezza dell'evidenza sul posto di presenze archeologiche, da cui discende la particolare tutela prevista dal piano territoriale paesistico, tav. 2a, quale area di interesse archeologico e paleontologico.

Tale tutela è finalizzata a dare indicazioni di presumibile e indiziaria presenza archeologica da verificare e valutare in occasione di lavori che eventualmente modificheranno lo stato dei luoghi.

Risulta inoltre ininfluente qualunque osservazione del ricorrente sull'opportunità e l'estensione dell'area sottoposta a tutela, avendo più volte la giurisprudenza avuto modo di affermare che tali valutazioni sono rimesse esclusivamente alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza. Il comitato ritiene comunque indispensabile modificare il riferimento all'art. 21 della legge n. 1089/39 contenuto nelle norme del piano, in quanto, così come espresso, tale riferimento da adito all'equivoco per cui il piano territoriale paesistico avrebbe la facoltà di imporre, laddove individuati, vincoli indiretti ai sensi della legge n. 1089/39. Pertanto il primo comma dell'art. 40 delle norme del piano viene così modificato: "al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono individuate delle aree di rispetto".

Si passa quindi all'esame dell'ottava opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia e C. s.n.c., che, nella qualità di proprietario di un appezzamento di terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni del piano territoriale paesistico, tav. 11b - carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21, assoggettandolo alla normativa di attuazione che per le cave urbane da considerare giardino storico non consente nessuna trasformazione della vegetazione arborea né nuove edificazioni. Per la società opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del centro storico di Favignana è eccessiva ed è stata assunta in maniera del tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le cave sono un giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un immobile residenziale; il migliore sistema di tutela delle cave giardino sarebbe invece, per l'opponente, quello di consentirvi l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n. 82 del 29 giugno 1983 e dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione in area occupata da cave, come nella limitrofa via Esperanto. La contraddittorietà con questi pareri tecnici impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C T al foglio 29, particella 517 e ricadente nell'ambito 21

La tutela delle cave urbane è prevista dall'art. 9, lett. B 4 delle norme del piano.

Le norme ivi contenute e a cui si rinvia, prendono le mosse dalla circostanza che le cave in questione rappresentano elemento caratterizzante il tessuto urbano.

In concreto tali cave vengono a costituire delle corti interne agli isolati utilizzati sin dai tempi remoti come orti e giardini Ne discende il consolidamento culturale di tale utilizzo e quindi lo spirito di tutela paesistica.

Il piano territoriale paesistico sancisce pertanto opportunamente la loro tutela, che deve estendersi anche laddove non e presente un vero e proprio giardino e per la potenzialità del bene e perché nella specie trattasi di cava sita in centro storico e quindi soggetta anche alla particolare tutela prevista per tale tessuto urbano.

Ininfluente è l'affermazione dell'opponente riguardo allo stato di completo abbandono e degrado della cava giardino, considerato che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'adozione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambito protetto

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa quindi all'esame della nona opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di titolare di una industria estrattiva di calcarenite a Favignana, contrada Crocitta-Torretta, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errate nel merito, nonché illegittime, le previsioni del piano territoriale paesistico, laddove - ambito 18 - queste ritengono incompatibile l'attività estrattiva e ne prevedono la documentazione con la realizzazione di un museo all'aperto, nonché le previsioni dell'ambito 16, che impediscono l'esercizio dell'attività estrattiva in un'area di cava limitrofa, in quanto ritenuta zona archeologica. L'opponente rileva in primo luogo che il divieto generalizzato dell'apertura e dell'esercizio di nuove cave, contenuto nell'ambito 18, è ingiustificato e contrasta con l'importanza del materiale estratto per il patrimonio edilizio e storicomonumentale di gran parte della Sicilia, la previsione in questione inoltre disattende l'importanza occupazionale dell'attività e, nella parte in cui prevede la musealizzazione del sito, a testimonianza dell'esercizio dell'attività di cava, è eccessivamente generica, anche perché non indica tempi e modi di gestione del museo, che ricadrebbe anche su porzioni territoriali ove insistono civili abitazioni In secondo luogo, l'interesse archeologico dell'area ricadente nell'ambito 16 non sarebbe suffragato dai ritrovamenti, aventi modesta rilevanza. L'imprenditore opponente rileva che su quest'ultima area la Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole alla ripresa dell'attività, giusta nota del 15 aprile 1991 e, anche per questo motivo, chiede che le previsioni del piano vengano modificato nel senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di due immobili siti in Favignana censiti al N C T. al foglio 41, particelle 6, 117 e 119 e ricadenti nell'ambito 18.

L'opposizione prende le mosse dall'erroneo convincimento che il P.T.P. vietando l'apertura e l'esercizio di nuove cave voglia cancellare una realtà storico-economica secolare che da sempre ha caratterizzato l'isola di Favignana. Tale erroneo convincimento muove da una superficiale lettura dell'art. 9, lett. B.3 che sotto la rubrica "ambiti del paesaggio della cava" prevede la realizzazione di un museo all'aperto.

Viene precisato che tale norma ha natura "programmatica", ne discende che tale assunto deve necessariamente coniugarsi con un'altra norma e precisamente con quella contenuta nell'art. 64, il quale espressamente recita: "E' consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico".

Ancora l'art. 7.3 delle norme di piano espressamente prevede l'escavazione e la lavorazione del materiale delle cave esistenti regolarmente autorizzate nel rispetto delle leggi regionali n. 127/80 e n. 24/91.

Per quanto concerne l'apertura di nuove cave l'art. 7 della legge regionale n. 24/91 espressamente ne vieta l'autorizzazione nelle zone vincolate ex leggi n. 1497/39, n. 431/85 e n. 1089/39.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della decima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Bue Marino, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto errata nel merito, oltre che illegittima, la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 13, laddove individua il suddetto terreno tra le aree di particolare interesse naturalistico-storico testimoniale. Secondo l'opponente, l'area di cui trattasi, che non è mai stata interessata da alcuna escavazione, non possederebbe alcun elemento che giustifichi l'inserimento nel cennato ambito territoriale. Le previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di fatto comporterebbero l'espropriazione di un terreno edificabile, per il quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, in data 4 febbraio 1991, aveva approvato apposito piano di lottizzazione convenzionata. Dette motivazioni supportano la richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al foglio 42, particella 60 ricadente nell'ambito 13, ambito del paesaggio di cava.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91.

Viene osservato che le valutazioni evidenziate dall'opponente si appalesano parziali.

Ai sensi dell'art. 3 delle norme del piano, il piano territoriale paesistico si compone di una serie di elementi che formano parte integrante del medesimo. Ne discende che ai fini di una completa comprensione delle motivazioni non si può fare riferimento a quanto precisato nei singoli articoli a cui si riferiscono i singoli ambiti senza dover dilatare la comprensione dello spirito di piano avendo come punto di riferimento sia le norme che gli elaborati.

Pertanto nella specie viene osservato che l'ambito 13 oltre che essere caratterizzato dal paesaggio della cava fa altresì parte del sistema costiero (cfr. tav. 10), per la cui tutela sono valide le stesse considerazioni già formulate per analoghe fattispecie.

Del resto l'immobile in questione si trova in prossimità (fascia di 300 metri) della costa denominata Bue Marino, che per la sua peculiarità costituisce risorsa paesaggistica, scenografica ambientale di particolare pregio e pertanto va salvaguardata da interventi di trasformazione urbanistico edilizio.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione nel merito.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della undicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna nonché illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 34, laddove individua il suddetto terreno tra le aree destinate a recupero ambientale e paesistico. La zona infatti, secondo l'opponente, è "perfettamente normale", non presenta caratteri di particolare degrado, né il piano dà alcuna indicazione in ordine ad una scelta che appare quindi priva di motivazione e contraddetta dal parere favorevole espresso in data 4 febbraio 1991 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al foglio 42, particelle 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 ricadenti nell'ambito 34, ambito del paesaggio agricolo degradato.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91.

Viene quindi osservato che l'immobile è situato in prossimità di una discarica incontrollata e abbandonata e gli interventi di ricoprimento con terreno vegetale o sfrabbrici si sono rilevati vani nel tempo, per cui occorrono adeguati interventi di bonifica da prevedere in un piano esecutivo di riqualificazione ambientale, compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e finalizzati alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa quindi all'esame della dodicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Mulino a vento, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna e illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, tav. 2, laddove individua la necessità di creare un'area tutelata d'interesse archeologico presunto estesa circa 10 ettari in località Mulino a vento, comprendendo anche il terreno di proprietà dell'opponente. Questi, avendo anche partecipato alle campagne di scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di modesta entità, giustifichino l'imposizione di un vicolo su un'area di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede la rettifica delle previsioni di piano.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Favignana, contrada Mulino a vento, censito al N.C.T. al foglio 39, particelle 91, 108 e 109 al N.C.E.U., particella 87.

L'emergenza archeologica di che trattasi riguarda il ritrovamento di una tomba a grotticella con ceramiche d'impasto, che ha indotto il piano territoriale paesistico ad individuare un'area di tutela finalizzata a dare indicazioni di presumibile ed indiziaria presenza archeologica da verificare in occasione di lavori che eventualmente modificheranno lo stato dei luoghi.

Per le medesime considerazioni già formulate per analoga circostanza, risultano ininfluenti le eccezioni poste sull'opportunità e l'estensione dell'area sottoposta a tutela e pertanto viene proposto di respingere il ricorso.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e sottolineando che con il piano territoriale paesistico non è stato introdotto alcun nuovo vincolo archeologico, per la cui apposizione valgono le procedure previste dalla legge n. 1089/39. Sull'area di interesse archeologico rimangono invece salvi gli effetti derivanti dalla legge n. 431/85.

Si passa quindi all'esame della tredicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Francesco Cernigliaro, che, nella qualità di proprietario di un immobile sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico "si pongono in contrasto con la realtà locale" classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto "diritto acquisito", l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 "i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito in Marettimo censito al N C T al foglio 4, particella 79 ricadente nell'ambito 12, ambito agricolo a prevalente funzione ecologico-ambientale.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91.

Nel merito si fa osservare che il sito si trova in un ambito caratterizzato da versanti collinari soprastanti il paese. Tali versanti sono coperti da popolamenti forestali artificiali e da colture erbacee e non risultano né urbanizzati né edificati ad eccezione di qualche edificio sparso. In ogni caso il sito non ha le caratteristiche per essere soggetto a trasformazione edilizia.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della quattrodicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali, nella qualità di proprietari dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non è in realtà compresa nell'area della Grotta.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'emergenza archeologica di che trattasi riguarda la Grotta grande o Cascavaddu che si concretizza in una grande cavità molto alta e larga aperta verso sud-ovest. Da un esame della scheda archeologica n. 11 relativa all'isola di Levanzo (tav. 2), si ricava che nella grotta in questione sono stati rinvenuti oggetti preistorici, pertanto opportunamenteo il piano territoriale paesistico alla tav. 11 prevede una fascia di rispetto alla grotta.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Il comitato anche in questo caso rinvia alle considerazioni già formulate per i ricorsi n. 7 e n. 12.

Si passa quindi all'esame della quindicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l. e da Pietro Portale, in nome proprio e nella qualità di procuratore di Carmela, Anna Maria e Salvatore Portale, i quali, come proprietari dell'immobile sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso che su detta area essi hanno presentato "un progetto per la realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo", che detto progetto è stato assentito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il 10 febbraio 1993 è stata stipulata con il comune di Favignana la convenzione relativa al piano di lottizzazione compreso in quel progetto, fanno presente che l'inclusione del loro terreno nel vincolo di immodificabilità temporanea dell'isola è illegittima, perché non ha tenuto conto dell'autorizzazione già rilasciata dalla Soprintendenza procedente al detto progetto. Chiedono che venga inserita una norma transitoria delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche o private già autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del piano territoriale paesistico, purché non contrastino con le prescrizioni del piano.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito a Favignana, contrada Lanterna, censito al N.C.T. al foglio 45, particelle 61, 48, 81 e 45, 49, 50 e fabbricato terraneo riportato al N.C.E.U., foglio 45, particella 46, ricadente nell'ambito 13.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che tale parere, non essendo ancora iniziati i lavori, è ormai privo di validità ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40.

Nel merito viene osservato che l'immobile si trova proprio nella zona di rispetto della fascia costiera individuata dal piano territoriale paesistico nella tav. 11b.

Valendo le stesse considerazioni già formulate per analoghe fattispecie, viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della sedicesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata da Giuseppe Campo + n. 69 altri firmatari, "proprietari terrieri e abitanti" di Levanzo, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni delle norme di attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 perché non contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ma ne comportano la "mummificazione", "vagheggiando uno sviluppo economico legato esclusivamente all'attività agricola e silvo-pastorale", determinando "l'abbandono totale del territorio", in quanto si pongono contro "le necessità della comunità locale".

Essi postulano allora "una più approfondita e attenta analisi delle caratteristiche del territorio", che consenta di chiarire i criteri di perimetrazione dei diversi ambiti, stante che "aree che presentano connotati sostanzialmente omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti a disciplina tutt'affatto differenziata", e, in ultima analisi, di individuare le aree che "sicuramente si prestano ad ospitare interventi edilizi di tipo non intensivo". Per detti motivi essi chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste e che vengano consentiti "interventi di microedificazione abitativa, turistica e agricola al fine di garantire uno sviluppo economico possibile e reale dell'isola di Levanzo".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che il ricorso si rileva irrituale in quanto non è dato identificare le singole particelle a cui ineriscono le proprietà degli opponenti, non potendosi di conseguenza valutare adeguatamente ne la motivazione né gli argomenti addotti a sostegno dell'opposizione

Nel merito, appare privo di fondamento la contestazione relativa alla finalità del piano allorquando gli opponenti adducono a sostegno della loro tesi le utopistiche indicazioni del piano territoriale paesistico.

Infatti le finalità del piano territoriale paesistico sono puntualmente individuate all'art. 1 delle relative norme dirette alla tutela ed alla salvaguardia dell'identità storico-culturale, della qualità dell'ambiente e delle risorse territoriali.

Per quanto attiene allo sviluppo economico dell'isola, a cui gli opponenti fanno riferimento, è da evidenziare che i criteri stabiliti dal piano territoriale paesistico tendono ad uno sviluppo ecocompatibile, onde garantire il giusto equilibrio fra interventi antropici e conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali

Per quanto infine attiene alla perimetrazione degli ambiti contestati, viene specificato che i medesimi ambiti derivano da una attenta analisi degli aspetti geologici, morfologici, della vegetazione e delle trasformazioni antropiche come è dato rilevare dalle tavole di analisi.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa quindi all'esame della diciassettesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata dall'"A.C.LE., Associazione culturale Levanzo", che, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la pianificazione territoriale paesistica, rileva che "l'individuazione delle aree di particolare interesse ambientale ... deve essere circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati a seguito di una specifica indagine", mentre, in sede di relazione del piano territoriale paesistico, "a Levanzo nessuno ha avuto il piacere di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza". L'iter procedimentale sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art 7 della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe stata soddisfatta l'esigenza, sancita da quella legge, di una partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei privati proprietari delle aree ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A supporto della rilevanza di detta mancata partecipazione sulla legittimità del procedimento, si riportano decisioni giurisprudenziali relative alla legge n. 1089/39, ma, per l'opponente, estensibili anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento, l'associazione rileva che le previsioni del piano territoriale paesistico sono globalmente da "bloccare e rivedere", perché "penalizzanti per le persone e l'ambiente".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che le osservazioni rivestono carattere di generalità a cui è già stato risposto in precedenti controdeduzioni. In ogni caso per l'ininfluenza delle argomentazioni addotte viene proposto di respingere l'opposizione nel merito.

Il comitato ritiene a tale riguardo di non essere competente per la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a cui si fa riferimento, per il resto, sulla base delle considerazioni di carattere generale già formulate, respinge le osservazioni poste al piano territoriale paesistico. Il comitato osserva inoltre che l'individuazione fatta dal piano territoriale paesistico delle aree di cui si fa menzione nel suddetto ricorso, per quanto attiene alle bellezze naturali, esse fanno riferimento a quelle già sottoposte a tutela paesaggistica per effetto della legge n. 431/85

Si passa quindi all'esame della diciottesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata dall'"A.C.LE - Associazione culturale Levanzo", che, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando quanto già rilevato nell'opposizione sub 17), sostiene che le previsioni del piano territoriale paesistico comportano l'abbandono delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne hanno invece salvaguardato l'immagine, perché le norme di attuazione imporrebbero restrizioni che "ci impediranno di respirare". La validità di detta normativa è revocata in dubbio dall'opponente, sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi da parte

di chi ha imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, l'associazione sopra indicata fà presente che le previsioni del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini delle Egadi: essi vivono infatti di turismo e del relativo indotto, mentre il piano non consentirà la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed impedirà di prestare i soccorsi. In tal senso, viene considerata eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9 b/4, lett. h) delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma non nelle altre isole, una piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso, senza tuttavia consentire la costruzione di una strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano territoriale paesistico, definito "falso e incostituzionale", "iniquo e aberrante" vengono allora complessivamente censurate perché "disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente, generano incertezza giuridica, vanificano e frustano ogni intervento programmatico pubblico e privato".

Il comitato ritiene a tale riguardo di non essere competente per la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a cui si fa riferimento, per cui rinvia le valutazioni al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato.

Si passa quindi all'esame della diciannovesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente, che, nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico "si pongono in contrasto con la realtà locale" classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 23 luglio 1992 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto "diritto acquisito", l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 "i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e proprietaria di un immobile sito a Marettimo censito al N.C.T. al foglio 4, particella 49

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n 10/91.

Valgono nel merito le stesse considerazioni già espresse per il ricorso n. 13, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della ventesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto Bevilacqua, che, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 98, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non è in realtà compresa nell'area della Grotta.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e proprietaria di un immobile sito a Levanzo censito al N.C.T. al foglio 16, particella 98.

Valgono nel merito le stesse considerazioni già espresse per il ricorso n. 14, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e le considerazioni già formulate per le quali si rinvia ai ricorsi n. 7, 12 e 14

Si passa quindi all'esame della ventunesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere.

— opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana, giusta deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta il 28 febbraio 1995. Con detto atto, il consiglio comunale di Favignana chiede la rielaborazione del piano in quanto lo stesso non è coordinato con il piano territoriale paesistico in itinere. In particolare, si eccepisce che il piano territoriale paesistico "assume una penetrante e perspicua valenza urbanistica", che riduce il P.R.G. in fieri ad "una mera esercitazione scientifico-urbanistica", circostanza che risulta tanto più inaccettabile, laddove si pensi che nel piano territoriale paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al contrario elemento essenziale del P.R.G.: cio non ha impedito al piano territoriale paesistico di indirizzare l'attività economica della popolazione "verso settori produttivi inesistenti o antieconomici", con la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio ed il suo degrado: l'arcipelago è infatti proiettato verso il turismo, la pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro alcuna analisi economica a sostegno), verso l'attività agro-turistica. La divergenza tra piano territoriale paesistico e P.R.G riguarda anche "le previsioni che concernono le opere pubbliche e private": a tal proposito, l'amministrazione opponente richiama il carcere, "elemento trainante per l'economia dell'isola di Favignana", che il piano territoriale paesistico ha localizzato in contrada Arena, pur con la previsione di vincoli di natura archeologica che, se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto venir meno la disponibilità dell'area; i redattori del P.R.G hanno invece ritenuto corretta l'ubicazione del carcere in contrada Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale paesistico renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, "alcune delle quali in avanzato stato di iter burocratico".

Le previsioni del piano paesistico hanno, per l'opponente, una innegabile valenza urbanistica, contraddicono le indicazioni del C.R.U., ove è comunque presente il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli di immodificabilità in aree antropizzate, mentre consentono l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche in una zona (ambito 26) invece del tutto incontaminata, anche per le sue stesse caratteristiche ambientali, con ciò contraddicendo le vocazioni insediative spontanee.

I vincoli archeologici archeologici imposti con il piano sono evidentemente privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con l'analisi geomorfologica delle stesse aree.

Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli "caducati per effetto della sentenza del T.A.R. che ha rilevato nel decreto assessoriale del 1991, che li aveva imposti un mascoscopico difetto di motivazione".

Sono inoltre prive di ogni riferimento alla normativa vigente e alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, "le estese fasce di rispetto e di inedificabilità" che il piano introdurebbe senza alcun "serio supporto ambientale" e con la conseguenza di penalizzare terreni aventi le stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti agli stessi divieti.

Vengono infine censurate, perché giudicate vessatorie, alcune disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art. 31, che prescrive che venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia comunale l'eliminazione delle piante di medio e alto fusto, l'art 48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani; l'art. 56, che vieta l'illuminazione esterna con lampade a neon o comunque in maniera che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto, l'art. 70, laddove prevede che le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, possono essere completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato.

L'amministrazione opponente censura la "mancata valutazione di ogni esigenza locale", anche perché, in dispregio al principio statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962, non è stato consultato né il comune, né il suo ufficio tecnico: auspica la rielaborazione del piano, mediante "una attenta e ponderata indagine effettiva sul territorio".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che:

1) il rilievo posto dal consiglio comunale per cui l'arcipelago risulta abbastanza salvaguardato da tutta una serie di vincoli paesaggistici, ambientali, urbanistici e militari non trova pregio in quanto è stato autorevolmente rilevata la differenza del piano territoriale paesistico rispetto ad altri vincoli, in particolare e stato osservato che:

— i piani paesistici territoriali non soltanto non fanno venir meno, ma anzi suppongono, l'esigenza del vincolo paesaggistico, sia che lo stesso sia stato imposto dalla regione nell'esercizio delle funzioni delegate, sia che esso sia stato introdotto dall'amministrazione statale nell'esercizio del potere di integrazione, sia infine che discenda direttamente dall'art. 1, D.L. n. 312/85; infatti, l'imposizione del vincolo comporta esclusivamente la sottoposizione del bene al particolare regime previsto dalla legge n. 1497/39, mentre il piano paesistico territoriale attiene invece ad una fase successiva e cioè alla pianificazione della tutela delle zone di particolare interesse, al fine di programmarne la salvaguardia con strumenti idonei al superamento dell'episodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori; pertanto è inconfigurabile una qualsiasi situazione di interferenza, o sovrapposizione o conflitto tra decreto ministeriale di integrazione degli elenchi dei beni tutelati e piano paesistico territoriale;

2) occorre rilevare che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. costituiscono tra di loro due diversi strumenti autonomi di pianificazione e pertanto "la circostanza che sia in corso di formazione un piano regolatore non preclude all'amministrazione la

facoltà di adottare provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica".

Per quanto concerne la valenza urbanistica del piano territoriale paesistico più volte è stato fatto osservare una potenziale attitudine del piano paesistico ad entrare nell'orbita del sistema generale di pianificazione urbanistica, assumendovi un ruolo specifico e proprio, caratteristica dei cosiddetti piani speciali. Nel caso del piano paesistico la specialità attiene non soltanto all'unicità dell'interesse pubblico dominante il piano, ma investe anche l'impostazione del medesimo, in quanto diretto esclusivamente, secondo quanto esige il fine di tutela paesaggistica, al contenimento dello sviluppo urbano e non già alla regolamentazione dello sviluppo stesso, cui istituzionalmente provvedono gli strumenti urbanistici veri e propri.

In ogni caso la più recente giurisprudenza individua nel paesaggio un valore primario insuscettivo ad essere subordinato a qualsiasi altro;

3) il rilievo ad una mancata analisi socio-economica da parte del piano territoriale paesistico risulta infondato, infatti il piano territoriale paesistico non solo analizza puntualmente la realtà socio economica ma puntualizza le risorse naturalistiche-culturali in relazione ai processi di trasformazione insediative.

Tali risorse sono limitate e pertanto vanno tutelate e preservate per il beneficio delle generazioni presenti e future e la loro utilizzazione per fini economici dovrà tener conto delle potenzialità che essi offrono garantendo la permanenza dei loro caratteri peculiari;

4) l'ambito 26 non è in netto contrasto con le finalità del piano consentendo l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche. In particolare già si rileva la presenza di insediamenti turistico alberghiero e turistico residenziale.

In realtà l'art. 10, par. A.2, così come riportato dall'opponente risulta monco nella sua essenza. Invero l'intero contesto della norma deve desumersi da quanto precisato nella rubrica A.2 il quale sotto la voce "ambienti agricoli in parte compromessi da insediamento" al punto 4, testualmente recita: "gli interventi consentiti sono finalizzati al mantenimento e al potenziamento dell'attività agricola (...), e comunque le nuove costruzioni sono consentite se pertinenti alla conduzione del fondo agricolo nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 71/78". Sicché anche gli interventi di edilizia a bassa densità a fini turistici dovranno avere i caratteri dell'insediamento agricolo, potranno essere realizzati solo e qualora previsti dal P.R.G. e attuati attraverso piani esecutivi da sottoporre a parere della Soprintendenza;

5) particolare attenzione merita invece il rilievo mosso in ordine all'art. 70 delle norme di attuazione.

Tale norma prevede che "le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le sue prescrizioni".

Viene osservato che la norma in questione è stata dettata al fine di garantire le finalità e i contenuti sostanziali del piano; viene osservato altresì che dal 22 maggio 1993 le Egadi sono sottoposte a vincolo di immodificabilità temporanea e pertanto viene ritenuto che eventuali opere autorizzate e iniziate anteriormente a quella data possano essere comunque completate.

Pertanto viene proposta la modifica dell'art. 70 nel modo seguente:

— "le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le sue prescrizioni, salvo che l'opera stessa risulti già iniziata alla data dell'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea".

Il comitato, ad eccezione del rilievo riguardante la norma transitoria, non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e rinvia al relativo gruppo di lavoro dell'Assessorato la valutazione di quelle eccezioni riguardanti motivi di tipo amministrativo e procedurale per i quali il comitato non ha competenza, ribadendo che le funzioni del piano territoriale paesistico sono essenzialmente quelle di fissare le condizioni che consentano ad altri strumenti pianificatori, diversi dal piano territoriale paesistico, di prevedere uno sviluppo socio-economico ed urbanistico che non comprometta le realtà culturali e paesaggistiche di Favignana. Per quanto riguarda l'art. 70 delle norme di attuazione, il comitato, condividendo le considerazioni esposte dalla Soprintendenza, lo modifica nel seguente modo:

— "le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea di cui alla legge regionale n. 15/91, possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalità delle autorizzazioni concesse". Con riferimento, infine, alle censure poste dal ricorrente all'art. 48 delle norme di attuazione, il comitato suggerisce di modificare il secondo paragrafo dello stesso nel seguente modo: "per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico è fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse"

Si passa quindi all'esame della ventiduesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata da Adriana Gandolfo + 161 altri firmatari, «proprietari di immobili siti nelle Isole Egadi, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, premettono che ogni atto di governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso come apparato, e quindi come insieme di tutti gli elementi che coesistono in un certo spazio; il piano non può quindi prendere in esame soltanto i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente riferirsi alla "normativa attualmente vigente sul territorio (e quindi le connesse aspettative) e la struttura delle proprietà" Sotto tale profilo, per gli opponenti, il piano territoriale paesistico è carente, in quanto non ha raccolto "il consenso di chi con questo strumento in fin dei conti dovrà convivere" e non è supportato da "un indispensabile studio socio-economico della realtà isolana". Gli opponenti dissentono anche dalle scelte tecniche del piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare di fatto le proprietà di centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni all'uso del territorio, senza alcuna motivazione al riguardo, che appongono norme di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur definendo lo stesso molto comune e caratterizzato da superfici incolte; che si propone di salvaguardare il patrimonio archeologico delle isole mediante vincoli spropositati, privi di fondamento e corredati da censurabili motivazioni tecnico-scientifiche, che ha una valenza urbanistica ("indirizzando lo sviluppo verso determinati settori produttivi, imponendo distacchi dalle strade"), "senza averne né i presupposti, né gli strumenti"».

I firmatari dell'opposizione esprimono perplessità in ordine alla scelta di incentivare l'edificazione nella contrada Bosco (ambito 26), che è priva di infrastrutture, e ritengono che, al contrario, doveva essere privilegiato lo sviluppo della parte orientale dell'isola, già completamente infrastrutturata. Essi non condividono l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che è stato ormai abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attività agrituristica, per la quale mancano le strutture. Agli opponenti "preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a burocratizzare anche aspetti marginali della vita di ognuno .. con la conseguente paralisi di ogni tipo di iniziativa" e esprimono l'opinione che le previsioni di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole. Per dette motivazioni, essi chiedono la rielaborazione del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che valgono nel merito le stesse considerazioni già espresse per i ricorsi nn 3, 12, 21 e 24, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano

Si passa quindi all'esame della ventitreesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a campeggio, sito a Favignana, località Costicella, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le previsioni del piano territoriale paesistico, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 - "ambito agricolo in parte compromesso da insediamento" - con conseguente rispetto del litorale sino a mt. 300 dalla linea di battigia. Ciò in quanto il piano territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della legge regionale n. 14/82, che invece consente di realizzare all'interno dei campeggi, entro una certa volumetria, manufatti allestiti per il pernottamento. Tanto giustifica la richiesta di ripristinare nell'ambito 25 i requisiti urbanistici dettati dalla legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito a Favignana, loc. Costicella, censito al N.C.T. al foglio 37, particelle 80, 51, 57, 65 e 94, ricadenti nell'ambito 25, ambiti agricoli in parte compromessi da insediamenti.

Viene rilevato che la norma regionale a cui l'opponente fa riferimento ha natura urbanistica e come tale deve trovare dei limiti laddove incontra delle norme di particolare cogenza.

Nel caso in specie le norme di attuazione del piano territoriale paesistico obbediscono ai criteri imposti dall'art. 5 della legge n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85 che come già più volte detto indicano scelte operate al massimo livello di ordinamento, in quanto tutelano un valore primario quale il valore estetico-culturale del paesaggio, e quindi insuscettibili di essere subordinate a qualsiasi altra scelta.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza. Il comitato, ritiene tuttavia di modificare l'art. 10, lett. a.2) introducendo nel punto 4, lett. i) dopo la parola "richiede" l'inciso "se non nel rispetto delle norme vigenti".

Si passa quindi all'esame della ventiquattresima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:
— opposizione presentata dalla FA.CO. - Favignana Costruzioni s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, zona Grotta Perciata, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in quel lotto di terreno, l'esclusivo esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un vincolo di inedificabilità. La illegittimità del vincolo deriva, per la società opponente, dall'illogicità manifesta e dalla carenza di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6, lett. d), e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla base dell'esame delle sue caratteristiche geomorfologiche e biologiche, come "ambito di trasformazione", inopinatamente, e senza alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione, il successivo art. 10, punto a.1, consente la sola attività agro-silvo-pastorale. Per l'opponente, si tratta di una previsione evidentemente illogica e immotivata e pertanto in contrasto con la legge n. 241/90 e con il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di giusta motivazione. Le censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge n. 431/85, in quanto appaiono preordinate ad una aprioristica, generalizzata e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela del paesaggio verso criteri gestionali e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto della opponente, che ne chiede quindi la modifica.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 43, particelle 188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 200 e 201 ricadenti nell'ambito 22, paesaggio agrario di valore storico ambientale.

A norma dell'art. 10, lett. A.1 del piano territoriale paesistico nell'ambito 22 sono compatibili le seguenti attività: agro-pastorali, agro-turistiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'escursionismo lungo percorsi esistenti. Tale norma trova il suo puntuale alloggio con quanto evidenziato dal piano territoriale paesistico, infatti dalla relazione ma soprattutto dalla tav. 3a si evince che l'area interessata è delimitata da "colture erbacee". Dalla relazione si ricava che tutto il tavolato di Favignana è caratterizzato da seminativo. La circostanza che poi queste colture vengono attualmente in parte abbandonate ha scarso rilievo ai fini della redazione del piano territoriale paesistico, in quanto il medesimo individua le potenzialità dell'uso della risorsa.

Laddove la relazione accenna alla presenza di garighe nei tratti più aridi si riferisce ai tratti in prossimità del litorale costiero e non a tutto l'ambito 22 così come inteso dall'opponente. Del resto tale individuazione è ben visibile nella tav. 3a.

Infondata è altresì la censura di difetto di motivazione, in quanto la proposta di piano prende le mosse ed è facilmente riscontrabile dal quadro generale degli elaborati dalla presenza nell'ambito 22 di colture erbacee e pertanto le norme individuano i caratteri tipici del paesaggio agrario con le finalità meglio precisate nelle medesime norme (art. 10).

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della venticinquesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:
— opposizione proposta da Margherita Campo, che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della "tutela integrale", dove non è consentito nessun tipo di trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate, nonché illegittime. Ciò perché il terreno non avrebbe caratteri di pregio tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano territoriale paesistico contenga motivazioni a supporto dell'inserimento del terreno medesimo nell'"area di conservazione". Per dette motivazioni, l'opponente, ritenendo che l'ambiente in questione abbia il carattere, invero assai comune, della "macchia e garighe", e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva orientata oggi caducata dalla nota sentenza del T.A.R. di Palermo, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 37, particella 27, ricadente nell'ambito 7, ambito della tutela integrale.

L'ambito è caratterizzato da quel particolare aspetto ormai tipico a Favignana denominato "gariga" nonché "macchia bassa". Dalla relazione di piano si evince che tale "macchia bassa" è caratterizzata da formazioni ascrivibili alle Periploco-Euphorbietum dendrois, fisionomicamente caratterizzati da due specie arbustive, Periploca angustifolia ed Euphorbia dendrois. Del resto l'immobile dell'opponente è posto sulle pendici del monte Santa Caterina, ben visibile da ogni punto del territorio, che insieme alla punta Campana e alla punta Grosso formano una singolarità geologica con cospicui caratteri di bellezza naturale.

La singolarità e l'importanza di tali elementi è facilmente ricavabile dagli elaborati di piano che formano parte integrale del piano territoriale paesistico.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della ventiseiesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:
— opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 19, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli "ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale", per i quali è esclusa ogni trasformazione urbanistica ed edilizia. Ciò perché l'inserimento del terreno in questione in detto ambito appare privo di motivazioni, non apparendo in tal senso sufficiente che la zona sia classificata come zona a livello di sensibilità "MA": valutazione questa che, per l'opponente, "appare meramente soggettiva non essendo fondata su riscontri obiettivi". L'opponente, fatto presente che nell'area esistono altri insediamenti regolarmente autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani aveva già autorizzato la costruzione di due immobili sul terreno in argomento, giusto parere del 29 febbraio 1992, e che l'area in esame era stata inserita nella zona B della riserva naturale decaduta per la nota decisione del T.A.R., chiede la modifica del piano in esame.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta è proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 23, particella 18, ricadente nell'ambito 19, ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale.

La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilità di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91.

L'immobile insiste sulle pendici del Monte Santa Caterina che insieme alla Punta Campana e alla Punta Grosso formano una singolarità geologica con cospicui caratteri di bellezza naturale per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione di piano. La singolarità e l'importanza di tali elementi è facilmente ricavabile dagli elaborati di piano che formano parte integrante del piano territoriale paesistico.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della ventisettesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed errate nel merito le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b - carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione di cui all'art 10, lett b.1, che non consente né costruzioni né parcheggi, né scivoli all'interno delle cave urbane. Per la società opponente, il modo con cui il piano territoriale paesistico ha trattato il tema delle cave nel centro urbano appare in contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza che sussistano motivazioni per un indirizzo che si pone come una inversione di tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del 29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'insediamento di complessi edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via Esperanto. Ciò deve ritenersi dovuto, per la società opponente, ad una imprecisa conoscenza dei luoghi, perché la tutela dei giardini nelle cave sarebbe assicurata solo dove insistono abitazioni. Quanto sopra impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano.

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 39, particelle 1 e 3, ricadenti nell'ambito 30.

L'art. 10, lett. B.1 non consente la realizzazione di scivoli e parcheggi all'interno della cava, ma lascia la possibilità, in aderenza all'aspetto storico tradizionale dell'isola, di realizzare piccoli annessi e pertinenze nella costruzione principale. Invero la motivazione della norma trova il suo perfetto punto di alloggio nella relazione, dove si osserva che "lo sviluppo dell'abitato in zona di cave con le case spesso poggiate proprio sul bordo determina un modo di abitare sulla cava che diventa la corte interna di questi isolati urbani ove si trovano tra l'altro l'orto e i magazzini" Il piano territoriale paesistico prevede che le nuove edificazioni non vadano a colmare la cava con corpi edilizi, ma si allineino lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava creando così degli intervalli di continuità nella cortina edilizia che si riduce al muro di protezione laddove la strada lambisce il bordo della cava. Ciò consente di vedere ancora la cava distintamente dalla strada e di mantenere questo carattere di paesaggio urbano che si ritrova nella situazione più significativa quale la cava di S. Anna.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.

Si passa quindi all'esame della ventottesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata dalla Agricola Levanzana s.r.l., che, quale proprietaria di aree e manufatti nell'isola di Levanzo, con atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della legge n 431/85, in quanto detto piano, più che la valorizzazione del territorio, comporta una "mummificazione dello stesso territorio , vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attività agricola e silvo-pastorale, che è contrario alle tendenze del mercato Piuttosto che "tali utopistiche indicazioni", la società auspica una più attenta analisi del territorio, che possa individuare le aree che si prestano ad ospitare interventi edilizi non intensivi e che possa rendere giustizia dei criteri "del tutto incomprensibili", con i quali e stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, che determina l'assoggettamento a una diversa disciplina di aree sostanzialmente omogenee Per questi motivi, la società opponente chiede la revisione degli ambiti e delle norme, per consentire "interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la valorizzazione del territorio posto in essere dal piano territoriale paesistico deve necessariamente muoversi secondo criteri di salvaguardia naturalistica e paesistica

Gli ambiti che formano oggetto della opposizione sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 14.

Ora gli ambiti 8 e 9, al contrario di quanto viene rilevato, sono normati come si evince dalla tav. 10 "matrice delle modalità di tutela e trasformazione" e la loro assenza nell'art. 9, lett. A delle norme del piano è dovuta ad un mero errore di stampa. Gli ambiti dall'1 al 9 sono caratterizzati da emergenze botaniche e zoologiche di particolare rilievo nonché da vegetazione con forti caratteri di naturalità. Gli ambiti 10 e 11 sono caratterizzati da praterie arbustate che si sviluppano lungo le pendici dei rilievi, un tempo utilizzate come terreni agricoli e quindi abbandonate e colonizzate da formazioni steppiche e da elementi della macchia circostante.

La particolare tutela di tali ambiti prende le mosse dalla circostanza che i medesimi interessano i versanti interni dei rilievi dell'isola, che dominano il paese e la conca interna. Pertanto il piano tende a tutelare queste caratteristiche morfologiche e biologiche L'ambito 14 è caratterizzato da una depressione, che dà luogo ad una conca denominata "la fossa" che in ultima analisi rappresenta un elemento caratteristico dell'isola meritevole di tutela. Le attività agricole del sito ne hanno valorizzato e connotato il relativo paesaggio che è segnato da muri a secco e da qualche casa colonica.

Per quanto attiene alla paventata crisi del settore agricolo viene evidenziato che l'agricoltura svolge un duplice aspetto. ambientale e di conservazione del suolo. Ne discende la priorità dell'agricoltura intesa in senso globale rispetto alla definizione e conservazione del paesaggio.

Per quanto attiene alle palesate limitazioni del piano in ordine alle attività agro-turistiche di cui all'art. 7.5 delle norme di piano, è da evidenziare che detto articolo si inquadra sotto il paradigma di "norma residuale" in quanto restano salve le previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi regionali n. 25/94 e 71/78 Pertanto l'opposizione, che non appare fondata dovrà essere respinta nel merito.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Il comitato ribadisce altresì che gli ambiti 8 e 9, che per un mero errore di stampa non compaiono, sono contemplati dall'art. 9, lett a) delle norme di attuazione.

Si passa quindi all'esame della ventinovesima opposizione che sinteticamente si può così riassumere:

— opposizione presentata dal Ministero di grazia e giustizia, che, con atto pervenuto il 10 dicembre 1994, premesso che per la realizzazione a Favignana di un nuovo complesso penitenziario era stata scelta un'area ricadente in contrada Mustazzello, all'uopo destinata dal consiglio comunale di Favignana con delibera del 2 agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti su detta area, era stata concordata una nuova allocazione della struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona è sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la "riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime per la costruzione della nuova casa di reclusione".

A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'art 69 delle norme del piano detta precisi criteri in ordine alla localizzazione della casa di reclusione. Le motivazioni che hanno indotto verso tale scelta vanno ricercate nel forte impatto ambientale e paesistico che l'eventuale realizzazione di un'opera così impegnativa avrebbe sulla contrada Mustazzello caratterizzata dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, testimonianza della cultura isolana.

Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.

Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e quelle già formulate dallo stesso comitato per le aree di rispetto di cui ai ricorsi nn. 7, 12, 14 e 20. Tuttavia lo stesso comitato ritiene di meglio precisare l'art. 69 delle norme di attuazione introducendovi nel primo punto del secondo comma dopo la parola "urbanizzate" la specificazione "di cui all'art. 10, lett. a.3)".

Esaurito l'esame dei ricorsi, il comitato propone l'errata corrige dei punti delle norme di attuazione qui di seguito elencati

— art 9, lett a): al punto 1, secondo comma, leggasi "a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9";

— art. 9, lett b.1): al punto 4, lett. a), leggasi: "tutti gli interventi di cui al punto a/4.";

— art. 9, lett. b.2) al punto 4, lett. a), leggasi: "tutti gli interventi di cui al punto a/4.".

Il comitato propone, infine, la correzione della tav. 10, onde eliminare la discordanza riscontrata tra questa e la norma di cui all'art. 10, lett. a.1), punto 2, laddove tra le attività compatibili negli ambiti del "paesaggio agrario di valore storico-ambientale" non e menzionata, al contrario di quanto avviene nella tav 10, quella "residenziale turistica".

L'arch Gini, avendo il comitato esaurito la discussione del pun-to 1) all'ordine del giorno e non ritenendo lo stesso comitato opportuno l'esame del secondo punto, comunica che il presente verbale, il quale viene letto ed approvato, verrà trasmesso al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ai fini dell'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico dell'Arcipelago delle Egadi

Alle ore 20,00 viene sciolta la seduta

Il segretario del comitato
(illeggibile)

Il presidente del comitato
(illeggibile)

96A3225

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651400) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189